SEDUTA
16.
SITZUNG
28-11-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*fa l'appello nominale*)

PRESIDENTE: 41 presenti, 6 assenti. Lettura processo verbale della seduta del 3 ottobre 1949.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale?

DEFANT (A.S.A.R.): Desidererei che al posto di « orto botanico » fosse detto « centro botanico ».

PRESIDENTE: Va bene.

CAPRONI (P.P.T.T.): Probabilmente si tratta di errore materiale, riguardo alla mia assenza; io sono arrivato in ritardo, ma sono intervenuto alla seduta.

CAMINITI (P.S.I.): Signori Consiglieri, sono costretto a prendere la parola, prima che si entri nella discussione dell'ordine del giorno, per una questione preoccupante ed urgente, della quale ho avuto notizia attraverso la stampa, e precisamente attraverso l'« Alto Adige », giornale che si pubblica a Bolzano e si legge anche a Trento, dei giorni 27 ottobre e 17 novembre. Il numero del 27 ottobre, nelle cronache della regione, porta un articolo con la seguente testata: « *Preoccupante crescendo di sfratti, sempre a danno degli italiani* », e dice testualmente:

« *Da informazioni pervenuteci da fonte direttamente interessate, apprendiamo che in questi ultimi tempi la campagna degli «sfratti» è andata accentuandosi, tanto da assumere in certi casi l'aspetto di una vera crociata.*

Sfratti, ben s'intende, che invariabilmente colpiscono famiglie di italiani; nessuno è risparmiato: dal professionista al lavoratore, dall'insegnante al commerciante. Sfratti cui gli inquilini tentano di opporsi con i mezzi legali, ma che spesso finiscono col perdere la battaglia. Finiscono col privare del diritto di una casa non pochi cittadini che hanno il torto di essere nati al di sotto della piana di Salorno e che comunque parlano la lingua italiana.

« Sfratti », quindi di evidente indole politica.

Giorni or sono nel corso di una riunione del gruppo etnico tedesco sono state gettate le basi dell'azione per dare il massimo appoggio (lavoro ed abitazione) agli « optanti » in procinto di rientrare.

Ebbene nel corso di tale riunione è stato caldamente raccomandato di preparare le basi del futuro « comitato per l'assistenza », e dalle parole di alcuni oratori è apparso ben chiaro il metodo che verrebbe adottato, secondo le direttive impartite dal massimo partito sudtirolese, per dare aiuto a colore che dovranno rientrare.

Giusto questo aiuto, giustissima la costituzione del « comitato per l'assistenza », ma facciamo sì che l'azione del comitato rimanga nei limiti del consentito.

Facciamo insomma che per aiutare coloro che rientrano non si tolga il lavoro e la casa a coloro che già sono qua. Facciamo, insomma, che dopo la vasta azione da tempo conclusasi ed operata ai danni di numerosi lavoratori italiani da quasi tutte le ditte del gruppo etnico tedesco (licenziamenti a suo tempo da noi denunciati all'opinione pubblica), non si debba anche registrare una ulteriore azione per allontanare i cittadini del gruppo etnico italiano dalle loro abitazioni.

Abbiamo già altre volte ricordato che ben 200 appartamenti sfitti sono tuttora vuoti a Merano, mentre non poche famiglie di lavoratori, impiegati, statali, ecc. vivono ridotte in piccole camere e spendono cifre esorbitanti per un minuscolo appartamento ammobiliato. Sarebbe bene a questo proposito che le autorità locali esaminassero questi continui casi di « sfratto » e considerassero l'inderogabile diritto alla casa per chi ha portato quassù tanto fervore di opere ».

Lo stesso giornale, sempre nelle cronache della provincia, insiste sull'argomento come dicevo, nel numero di data 17 novembre, con titolo su tre colonne: « *Crescendo pauroso di sfratti di cittadini di lingua italiana* » e l'interrogativo: « *Nulla da fare per arginare il fenomeno ?* ». Signori Consiglieri, io mi pongo il problema in questi termini: o la notizia è di puro sapore polemico e di natura strettamente politica e non è quindi rispondente a verità, cosa che voglio augurarmi, ed allora è indispensabile che l'organo massimo, che esiste nell'ambito della regione, intervenga per esaminare la situazione nella sua vera essenza e per porre fine a questa speculazione, da qualunque parte essa pervenga, perché certo non è questo il sistema migliore per assicurare la pacifica convivenza e quella benedetta collaborazione di cui da tanti anni si parla ed alla quale non siamo ancora arrivati; oppure la notizia risponde a verità ed allora a maggior ragione gli organi massimi della Regione credo che debbano essere interessati a questo argomento di particolare delicatezza ed importanza, appunto perché è indispensabile che la Regione si occupi della sorte dei cittadini che in essa vivono e che in essa hanno diritto di continuare a vivere. Personalmente so che in altri comuni della provincia, un cittadino, era cittadino italiano, e non so se per caso o meno, il quale pagava 360 lire al mese di affitto, aumentato in base alle leggi, dall'avvocato è stato minacciato di essere cacciato via, se non avesse pagato 5 mila lire al mese. Ho personalmente la lettera dell'avvocato, fra i miei atti. Non è il sistema migliore per assicurare la tranquillità di questo cittadino, che è un operaio, il quale si vedrebbe falcidiato di molto il proprio salario, se dovesse pagare 5 mila lire solo per l'affitto. Comunque, credo che tutti i consiglieri hanno presente le norme che sono in elaborazione per la legge che verrà emanata, credo fra pochi giorni, sulla proroga degli affitti e credo che avranno preso visione del progetto di legge che prevede, veramente con una certa comprensione, larghe possibilità per evitare che il cittadino possa essere gettato sul

lastrico, come si dice. Comunque penso che, mentre in Alto Adige avviene il rientro degli optanti dalla Germania — rientro al quale non ci siamo opposti, né ci opponiamo perché lo riteniamo conseguente a quella politica di intesa e collaborazione — non possiamo rimanere con le braccia incrociate di fronte all'eventuale esodo dall'Alto Adige di altri cittadini. Su questo argomento, della stabilità della situazione, della stabilità e tranquillità del diritto della casa e del lavoro, la Regione Trentino - Alto Adige, deve prendere una posizione chiara, precisa e decisa. Io chiedo quindi che si proceda immediatamente alla nomina di una commissione consiliare che abbia lo scopo di indagare, non di fare un'inchiesta, ma un'indagine indispensabile per esaminare non solo il caso di Bolzano, ma tutti quei casi che, nell'ambito dell'argomento da me proposto, possano essere utili perché si veda un po' più chiaramente in questa situazione. Auspico che questa commissione nominata immediatamente, possa riferire molto presto al Consiglio regionale, il quale, se del caso, adotterà quei provvedimenti, anche di carattere eccezionale, che saranno necessari per assicurare la traquillità e, ripeto, ancora una volta, la pacifica convivenza dei due gruppi in questa provincia. Non si preoccupino i consiglieri se parlo di provvedimenti di carattere eccezionale. Tutto in Alto Adige, per varie ragioni, si può considerare eccezionale, e non vedo perché non si debba considerare eccezionale un eventuale provvedimento che assicura casa e pane per tutti. Chiedo quindi, concludendo, una sospensiva di pochi minuti, perché i vari gruppi, ove la mia proposta fosse accolta, concordino i nomi della commissione, e mi auguro che, quanto meno, per creare un senso di fiducia e tranquillità in tutti quanti, la mia proposta possa essere accettata.

PRESIDENTE: Data la materia che il Consiglio dovrà discutere, e certamente vi saranno sedute domani ed anche dopodomani, io ritengo che invece di sospendere ora la seduta, si esamini, in un momento da fissarsi, la proposta del consigliere Caminiti.

CAMINITI (P.S.I.): Accetto, grazie!

PRESIDENTE: Procediamo con l'ordine del giorno. **1° punto dell'Ordine del giorno: « Ripresentazione del progetto di legge sul controllo dell'amministrazione patrimoniale e sulla contabilità della Regione ».**

È un testo di legge che il Consiglio regionale ha già esaminato e già approvato e che si ripresenta con una leggera modifica in seguito alle osservazioni apportate dal Commissario del Governo nella regione. Il testo precedente è conosciuto dal Consiglio; il testo attuale non presenta che una differenza nella dizione iniziale dell'articolo 1.

DEFANT (A.S.A.R.): Nella precedente votazione non ero d'accordo con l'articolo 2. Avevo pregato i presentatori del progetto di legge di modificare nel senso di dare un limite agli storni, perché altrimenti si verifica il fenomeno che per uno storno di 10.000 lire si deve convocare il Consiglio, il che costa molto di più. Direi che alla Giunta fosse lasciato un limite, e pregherei i presentatori del progetto di rivedere e, se possibile, modificare l'articolo 2, per ragioni di praticità.

CAPRONI (P.P.T.T.): Domando la parola per mozione d'ordine. Io non sono d'accordo con il consigliere Defant, in quanto se noi esaminiamo, in questo momento la legge, la esaminiamo solo perché non ha ottenuto il visto del Commissario del Governo ed il nostro esame deve essere limitato a quel particolare,

e non al resto della legge che è stata già approvata dal Consiglio, il quale non deve ritornare su un'approvazione già avvenuta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Siccome qui si tratta di variare l'articolo 1, e quello solo, secondo me ha perfettamente ragione Defant e possiamo benissimo considerare la legge come non votata. Tanto è vero che dobbiamo votarla di nuovo. Non si potrebbe neanche venire ad una modificazione della legge; la riprendiamo solo perché il Commissario del Governo dice che non va in questo modo. Siccome dobbiamo riprenderla in esame, si può anche soggettivamente non votarla, o votare contro, o variare la posizione iniziale.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola?

SALVETTI (P.S.I.): Propongo che venga accettata la pura variante dell'articolo 1. Quindi, dico che si accetti la proposta del Presidente del Consiglio. Mi scusino i colleghi, forse non sanno, perché non è stato spiegato, il nocciolo della obiezione del Commissario del Governo, ma, detto in poche parole, si tratta di questo: in attesa che il Consiglio regionale abbia la legge definitiva sull'argomento, avevamo voluto affermare che il Consiglio regionale può darsi una regolamentazione di autocontrollo sull'organo esecutivo; il Commissario ha detto di no, perché non è ancora detto quali saranno gli organi che ci controlleranno, e ad ogni modo, come Commissario del Governo, contestò che potesse essere il Consiglio a darsi questo organo di legittimità ed eventualmente di merito. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Entrando nel merito, in un successivo momento, si è detto che la delegazione della Corte dei conti trasferita a Trento, è stata deliberata, e sotto questo profilo, non era più il caso di insistere se non avessimo voluto fare una questione di principio.

DEFANT (A.S.A.R.): Devo ritornare sull'argomento. Ho approfittato dell'occasione perché considero l'articolo 2 un'enormità amministrativa. Uno storno qualsiasi deve essere disposto con legge regionale, quindi, con riunione del Consiglio. È una cosa inconcepibile! Ho detto che per le somme da stornare ci deve essere un limite entro il quale la Giunta può operare.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire due cose. Una è la questione sollevata da Caproni e Defant, se cioè in occasione di un riesame si debbano ridiscutere tutti gli articoli o solo gli articoli che debbono essere modificati. Il nostro regolamento tace su questa materia. Perciò sarebbero possibili tutte e due le soluzioni. Mi sembra che per praticità si dovrebbero adottare, nella stesura del regolamento definitivo, la procedura, nel caso di riesame di leggi, per cui si possano riesaminare solo quegli articoli che sono oggetto di riesame. Accetto la procedura, colla quale è stata ripresentata questa legge, per motivi di praticità. Però vorrei fosse messo in chiaro il principio, che ancora non è stato deciso, ma che a mio avviso è la soluzione precisa, e cioè se debba essere il Commissario del Governo o il Governo che impone la modificazione della legge. Io ritengo che una retta applicazione dello Statuto preveda che sia il Governo. Oggi si è verificato il caso del Commissario del Governo. Io non credo che sia il caso di avviare una questione su questo, però l'accettazione non deve costituire un precedente che domani potrebbe essere usato per una diversa interpretazione dello Statuto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Scotoni per quanto riguarda l'indirizzo da seguire nella soluzione di questi casi, in quella che sarà la formulazione del nostro regolamento. Pare senz'altro opportuno che, per una legge già votata dal Consiglio regionale, che viene ripresentata su invito del Governo o del Commissario del Governo il riesame sia limitato a quelle questioni che vengono nuovamente discusse, perché è apparso un dissenso di vedute fra amministrazioni, Consiglio regionale e gli organi dello Stato; altrimenti a brevissima scadenza si ripresenterebbero discussioni già risolte, la qual cosa non sarebbe conforme a quel carattere di maggiore stabilità che deve esistere nelle nostre deliberazioni. Per quanto riguarda l'osservazione all'articolo 2, consigliere Defant, La prego di considerare che, a parte il ragionamento che abbiamo già fatto, che non si deve rientrare nel merito di una discussione già risolta, in sede di emanazione della legge definitiva, la Sua proposta può essere seriamente ed attentamente approfondita, perché ha un contenuto di praticità che riconosco. Ora non è il caso di farlo; siamo verso la fine di quest'anno finanziario, questa legge è del tutto provvisoria. Noi, come Giunta, non presenteremo al Consiglio regionale nessun storno di 10.000 lire. La nostra intenzione è quella di fare un riepilogo di tutte le voci che potranno essere esaminate sotto il profilo dello storno e portarle qui tutte insieme per un'unica deliberazione. Anche di fatto, quindi, l'inconveniente non si verificherà.

TOMA (IND.): Mi spiace di dover dissentire dalla proposta del Presidente della Giunta, per il caso, come ha detto Defant, che quando le leggi si ripresentano, si riesaminino dal primo all'ultimo articolo. Viceversa vi sono anche dei casi in cui la ripresentazione non implica tutto il riesame della legge. Giustamente Scotoni ha messo in rilievo che finché non avremo nel nostro regolamento interno una norma che precisi proprio tutti i casi in esame, cioè il progetto di una legge ed il riesame della medesima, penso che si possa adottare una soluzione e l'altra. Per brevità aderiamo alla proposta del Presidente del Consiglio, giustissima, mantenendoci per oggi a quella che è la modifica portata dal Commissario del Governo.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola passo alla lettura del testo di legge: Legge regionale sul controllo dell'amministrazione patrimoniale e sulla contabilità della Regione. Articolo 1: « *Fino a quando non sia stato provveduto alla emanazione di una legge riguardante l'amministrazione patrimoniale e la contabilità della Regione, un controllo sarà esercitato da un collegio di revisori di cinque membri nominati dal Consiglio regionale nel proprio seno.*

Tale collegio di revisori riferirà al Consiglio ogniqualvolta sia da questo richiesto oppure esso stesso lo riterrà necessario ».

CAPRONI (P.P.T.T.): Adesso, dopo letto l'articolo, visto che i presentatori della legge sono d'accordo con la modifica, visto che il signor Presidente della Giunta è pure d'accordo e che l'opinione in genere pare d'accordo con questa modifica, mi dichiaro d'accordo anch'io, per il mio gruppo. Però voglio fatto saldo il principio, cui ha accennato prima il consigliere Salvetti, che in questo caso, come in tutti quelli che seguiranno, quando si trattasse di reiezione di un progetto di legge ap-

provato dal Consiglio, non è il Commissario del Governo che deve entrare in funzione, ma il Governo, come organo esecutivo e responsabile dello Stato. E questo lo affermo in quanto lo vedo suffragato dallo Statuto della nostra Regione, all'articolo 49. Dunque qui non c'è solo l'espressione letterale chiara al riguardo, ma c'è anche la sostanza. È infatti evidente che il legislatore, facendo e promulgando questo articolo 49, ha pensato ad un organo molto più esteso e molto più responsabile quando si tratta di decidere questioni delicatissime relative non solo ad una o un'altra legge, ma a tutte le leggi che saranno emanate dal Consiglio regionale o dal Consiglio provinciale.

PRESIDENTE: Prego il consigliere Caproni di fare, se mai, oggi di questa discussione l'ordine del giorno di domani. L'approvazione di questo emendamento non significa approvazione di un principio.

Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 1 del progetto di legge è pregato di alzare la mano. Approvato all'unanimità.

Chi è d'accordo per l'articolo 2 del progetto è pregato di alzare la mano. Approvato. Controprova. 2 voti sono contrari. Approvato l'articolo 2 con 39 voti favorevoli e 2 contrari.

SALVETTI (P.S.I.): Desidero sapere se non si possa ancora oggi o domani procedere all'articolo 1. Vero è che la legge non è ancora promulgata, ma dobbiamo ritenerla moralmente, se non giuridicamente, approvata, ché la legge passerà senz'altro. Pongo il problema, tenuto conto della futura sistemazione, che avverrà senza dubbio, fra qualche mese con decreto del Governo, e siccome siamo alla fine dell'anno finanziario 1949, penso che questo collegio di revisori potrebbe avere motivo per entrare in attività subito, quel tanto che era previsto dai presentatori e dai consiglieri che hanno accettato. Perciò faccio la proposta di anticipare i tempi, senza attendere i 30 giorni per avere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, che il Consiglio passi, previo esame, alla nomina dei sindaci revisori.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi permetto di non essere d'accordo, sempre in omaggio all'articolo 49 che dice che la legge non è perfetta finché non sono trascorsi i 30 giorni e non sia stata rinviata o accettata; per tanto, come possiamo nominare i sindaci che istituiamo con una legge, quando questa legge non è ancora perfetta e approvata? Potremmo farlo dopo; per questi motivi io e Mitolo siamo contrari a questo punto di vista. L'articolo 49 deve essere preso in considerazione tutte le volte e non solo quelle volte che è utile all'una o all'altra fazione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Penso che si debba senz'altro seguire il criterio esposto da Cristoforetti, per una questione di principio generale in tema di legge, e di norme che debbono regolare la nostra vita. Dobbiamo essere quanto più possibile costituzionali. È esatta l'osservazione di Cristoforetti. Ha premesso che, anche se dobbiamo ritenere che non ci saranno più ostacoli e che la cosa entrerà in porto, sarebbe creare un precedente che domani potrebbe essere invocato per altre leggi. Direi al consigliere Salvetti, che ci consulteremo presto per la nomina della commissione, in modo che alla scadenza dei termini saremo già d'accordo, e non ci saranno ragioni di ritardo.

SALVETTI (P.S.I.): Accetto!

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, passo al **2° punto dell'Ordine del giorno: « Progetto di legge elettorale per i Comuni della provincia di Bolzano ».**

La parola al relatore per la Commissione agli affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Verehrte Kollegen !

Die Gesetzesvorlage, die wir die Ehre haben Ihnen zu unterbreiten, soll, wie das bereits in ganz Italien der Fall ist, als letzte auch den Gemeinden der Provinz Bozen eine demokratisch gewählte Verwaltung geben.

Der Artikel 5 Z. 1 des Sonderstatutes verleiht der Region die Befugnis im Rahmen der Grundsätze der Staatsgesetze eine Gemeinde- und Provinzordnung zu erlassen. Zweifellos fallen in den Rahmen dieser Gemeinde- und Provinzordnung auch die Gesetze, welche die Bildung der Gemeindeorgane regeln.

Eine Bestätigung dessen enthält der Artikel 54, der bestimmt, dass in der Rechtsordnung der öffentlichen Lokalkörperschaften die Vorschriften enthalten sein müssen, welche geeignet sind, eine verhältnismässige Vertretung der Sprachgruppen in der Bildung der Organe derselben zu sichern. Dieser Artikel, der die gesetzgeberische Zuständigkeit der Region auf diesem Sachgebiete voraussetzt, stellt zum Unterschied zu dem im Staatsgesetz enthaltenen Grundsatz einen neuen Grundsatz, und zwar den des Proporz's, auf, den das Regionalgesetz beobachten muss. In der Tat wären die gegenwärtigen Staatsgesetze, die für die Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 30.000 und nicht Provinzhauptorte gelten, nicht geeignet, diesen Grundsatz zu verwirklichen, da sie 4/5 der Sitze der Mehrheitsgruppe und nur 1/5 der Minderheitsgruppe zusprechen.

Um sich obigem Grundsatz anzupassen, hat die Kommission einstimmg die Anwendung des reinen Proporz's-Systems nach Van d'Hondt am zweckmässigsten erachtet, weil es das Kräfteverhältnis der verschiedenen, im Wahlkampf stehenden Gruppen getreu wiederspiegelt und weil es schon bei den Gemeindewahlen in Bozen und in allen Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 30.000 Anwendung gefunden hat. Ferner würden auf diese Weise in allen Gemeinden der Provinz Bozen die Wahlen für die Gemeindevertretung nach dem gleichen System durchgeführt werden und in allen Gemeinden wäre in derselben Art die verhältnismässige Vertretung beider Sprachgruppen sichergestellt.

Im Übrigen gibt diese Gesetzesvorlage den Text des Statthaltergesetzdekretes (D.L.L.) vom 7.1.1946, Nr. 1 wieder, welches die Bestimmungen über die Gemeindewahlen im allgemeinen enthält, wobei die Bestimmungen über die Wahlordnung in den Gemeinden unter 30.000 Einwohner und jene über die Wahlordnung in den Gemeinden über 30.000 Einwohner kombiniert sind, soweit das für die Anwendung des Proporz's-Systems notwendig war. Die Kommission war der Ansicht, dass das vorliegende Gesetz sich nicht nur auf diese Abänderungen beschränken und im übrigen auf das Staatsgesetz rückverweisen solle, sondern dass es aus verschiedenen Gründen ein vollständiges Regionalgesetz sein muss. Das Gesetz darf erstens nicht etwas Geheimnisvolles sein, das nur von wenigen Sachkundigen verstanden werden kann, sondern es muss jedem Bürger, an den es gerichtet ist, leicht verständlich sein und derselbe, sollte um es zu verstehen, nicht gezwungen sein, auf Grund der unzähligen Rückverweisungen

andere Gesetzestexte zu Rate zu ziehen. Dies hat umso mehr zu gelten, wenn auf ein Staatsgesetz Bezug genommen wird, welches vom Staate abgeändert oder ausser Kraft gesetzt werden kann, was dann zur Folge hätte, dass das Regionalgesetz effektiv vom Staate abgeändert würde oder (im Falle einer Ausserkraftsetzung) zu einem Torso herabsinken würde. Ausserdem muss das Regionalgesetz auch einen vollständigen deutschen Text haben, was bei den Staatsgesetzen nicht der Fall ist.

Das Gesetz besteht aus drei Teilen. Der erste Teil enthält allgemeine Bestimmungen grundsätzlicher Art, welche allen Wahlberechtigten bekannt sein sollten, und ist gleichzeitig der Teil, der ausser der vom Artikel 54 des Sonderstatutes verlangten Anpassung jene Bestimmungen enthält, die den besonderen örtlichen Umständen entsprechen und der sekundären Gesetzgebung der Region vorbehalten sind.

Die Abänderungen betreffen vorwiegend folgende Punkte:

1) Entsprechend dem im Regionalwahlgesetz zum Ausdruck kommenden Grundsatz, dass die Wählbarkeit als Regionalrat durch den dauernden Wohnsitz in der Region bedingt ist, wird die Wählbarkeit als Gemeinderat vom Wohnsitz in der entsprechenden Gemeinde abhängig gemacht. Die Anwendung dieses Grundsatzes auch auf die Gemeindewahlen ist umso mehr gerechtfertigt, als, um ein guter Gemeindeverwalter zu sein, die Kenntnis der mannigfaltigen kleinen und besonderen Probleme und Interessen der Gemeinde notwendig ist, was wieder eine enge Verbundenheit mit dem Leben der Gemeinde voraussetzt. Dies ist nur durch den dauernden Aufenthalt in der Gemeinde selbst, möglich.

2) Der Umstand, dass als Bedingung für die Ausübung des aktiven Wahlrechtes der ständige Wohnsitz in der Gemeinde erwähnt wird, bedeutet an sich keine Neuerung, denn Grundlage der Wählerlisten, bildet das Verzeichnis der ständigen Bevölkerung, also derjenigen, die in der Gemeinde ihren Wohnsitz hat. Ausserdem lässt das Sonderstatut im letzten Absatz des Artikel 19, der das aktive Wahlrecht in der Region regelt, die Möglichkeit offen, dieses Wahlrecht an einen mindestens dreijährigen, ununterbrochenen Aufenthalt in der Region zu binden. Diese Bedingung muss eigens neu erwähnt werden, weil auf Grund des Artikel 10 des Gesetzes Nr. 1058 vom 7.10.1947, anlässlich der Parlamentswahlen vom 18.4.1948 gemäss Rundschreiben der Präfektur vom 10.2.1948 in die Wählerlisten Personen eingereiht worden sind, die sich nur vorübergehend (zu Arbeitszwecken) in einer Gemeinde aufhielten. Da es sich um Wahlen nationalen Charakters handelte, war dies vollauf begründet, weil dadurch diesen Wählern die Reise zu ihrer Heimatgemeinde erspart geblieben ist und allen die Möglichkeit an diesen Wahlen teilzunehmen gegeben wurde. Für die Gemeindewahlen fehlt jedoch für eine derartige Bestimmung jede Rechtfertigung.

Diese in der Gemeinde nicht ständig wohnhaften Personen werden in der Regel bei der jährlichen Revision der Wählerlisten auf Grund der Bestätigung der Heimatgemeinde, dass sie in der dortigen Liste eingetragen sind, aus den Wählerlisten gestrichen.

3) *Die Möglichkeit getrennte Wahlen für einzelne Fraktionen durchzuführen, ist auch keine Neueinführung, sondern ist ausdrücklich vom obgenannten Statthalterdekret für Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 30.000 vorgesehen. Es ist selbstverständlich, dass auch für diese Fraktionen das Proporz-System in der gleichen Weise Anwendung zu finden hat, wie für geschlossene Gemeinden.*

Der zweite Teil enthält die Bestimmungen technisch-juridischer Art, wie sie im Staatsgesetz Nr. 1 vom 7.1.1946 enthalten sind, über die Durchführung der Wahlen.

Im dritten Teil schliesslich sind die Strafbestimmungen, die im oben genannten Staatsgesetz enthalten sind, mit Bezugnahme auf dasselbe wiedergegeben. Bezüglich der Strafbestimmungen hat es die gesetzgebende Kommission als notwendig und folgerichtig erachtet, auf dem Standpunkt zu stehen, dass die Region die Strafbestimmungen erlassen könne, welche die Wirksamkeit der Regionalgesetze gewährleisten sollen. Eines ist die Strafgesetzgebung an sich und etwas anderes die Strafahndung innerhalb eines Gesetzes auf einem anderen Sachgebiet, welche im Dienste, ja sozusagen als Begleitbestimmung zu diesem Gesetze vorgesehen ist. Die Ahndung mit Strafe ist eine Bestimmung, welche das im Gesetz enthaltene Verbot ergänzt und die Einhaltung des Gesetzes wirksamer gestaltet. Es genügt, dass diese Strafbestimmungen nicht im Gegensatz zu den Bestimmungen des Strafrechtes, des Strafprozessrechtes und des Polizeirechtes des Staates sind.

Meine Herren, es handelt sich bei dieser Gesetzesvorlage um eine Massnahme, die äusserst dringend ist, denn es geht nicht an, dass dieser abnormale und in Italien einzig dastehende Zustand in den Gemeindeverwaltungen der Provinz Bozen weiterdauert. Wir bitten Sie, bei der Behandlung dieser Vorlage die Dringlichkeit zu berücksichtigen, um so mehr als es sich um eine provisorische Massnahme handelt, die später durch ein endgültiges Gesetz für die ganze Region ersetzt werden wird, sobald letztere von ihrer Befugnis Gebrauch machen wird, Gesetze über die Gemeindeordnung zu erlassen. Wir bitten Sie deshalb, diese Vorlage im beschleunigten Verfahren anzunehmen.

(Signori Colleghi !

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi dovrebbe, come già è il caso in tutta l'Italia, come ultima provincia dare anche ai comuni della provincia di Bolzano una amministrazione eletta democraticamente.

L'articolo 5 n. 1 dello Statuto speciale attribuisce alla Regione la potestà di emanare un ordinamento comunale e provinciale nell'ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Senza dubbio rientrano nel quadro di tale ordinamento comunale e provinciale anche le leggi che disciplinano la costituzione degli organi comunali.

Una conferma di ciò si ha all'articolo 54 che stabilisce, che nella disciplina giuridica degli enti pubblici locali devono essere contenute anche le norme atte ad assicurare una rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella costituzione degli organi degli stessi. Tale articolo che premette la competenza legislativa della Regione in materia pone, a differenza dal principio contenuto nella legge dello Stato, un nuovo principio, e cioè quello della rappresentanza proporzionale da osservarsi dalla legge regionale. Infatti le attuali leggi dello Stato che valgono per i comuni con una popolazione sotto i trentamila abitanti, e non capoluoghi di provincia, non sarebbero atte a realizzare tale principio, in quanto at-

tribuiscono 4/5 dei seggi al gruppo di maggioranza e solo un quinto al gruppo di minoranza.

Per adattarsi al suddetto principio, la Commissione ha ritenuto ad unanimità come mezzo più opportuno l'applicazione del sistema della proporzionale pure secondo il Van d'Hondt, perché rispecchia fedelmente il rapporto di forza dei vari gruppi impegnati nella campagna elettorale e perché ha già trovato applicazione nelle elezioni comunali di Bolzano ed in tutti i comuni con una popolazione oltre i trentamila abitanti . Inoltre in tal modo verrebbero eseguite in tutti i comuni della provincia di Bolzano le elezioni per la rappresentanza comunale secondo il medesimo sistema ed in tutti i comuni sarebbe garantita nello stesso modo la rappresentanza proporzionale dei due gruppi linguistici.

Del resto il presente disegno di legge riproduce il testo del D. L. L. 7.1.1946 n. 1 che contiene le norme sulle elezioni comunali in genere combinando le norme sulle elezioni nei comuni con meno di trentamila abitanti e quelle sulle elezioni nei comuni con più di trentamila abitanti, in quanto ciò era necessario ai fini dell'applicazione del sistema proporzionale. La Commissione era dell'opinione che la presente legge non si dovrebbe limitare solo a queste modifiche e del resto rinviare alla legge dello Stato, ma che deve essere, per motivi vari, una legge regionale completa. La legge per primo non deve essere qualcosa di misterioso che viene compresa solo da pochi competenti, ma deve essere comprensibile ad ogni cittadino, al quale è rivolta, e quest'ultimo, per comprenderla, non dovrebbe essere costretto a consultare, per gli innumerevoli rinvii, altri testi di legge. Ciò ha da valere tanto più, se si fa riferimento ad una legge dello Stato che può essere modificata o abrogata dallo Stato, ciò che poi avrebbe per conseguenza che la legge regionale verrebbe modificata effettivamente dallo Stato o (in caso di una abrogazione) si ridurrebbe ad un torso. Inoltre la legge regionale deve avere anche un completo testo tedesco, ciò che non è il caso per le leggi dello Stato.

La legge consiste di tre parti. La prima parte contiene norme generali di principio che dovrebbero essere note a tutti gli elettori ed è contemporaneamente la parte che, oltre all'adattamento richiesto dall'articolo 54 dello Statuto speciale, contiene quelle norme, che corrispondono alle speciali esigenze locali e sono riservate alla legislazione secondaria della Regione.

Le modifiche riguardano prevalentemente i seguenti punti:

1) *Corrispondentemente al principio espresso nella legge sulle elezioni regionali, che la eleggibilità a consigliere regionale è condizionata alla residenza permanente nella regione, l'eleggibilità a consigliere comunale viene subordinata alla residenza nel rispettivo comune. L'applicazione di tale principio anche alle elezioni comunali è tanto più giustificata, quanto, per essere un buon amministratore comunale, è necessaria la conoscenza dei complessi piccoli e speciali problemi ed interessi del comune, ciò che da parte sua premette una stretta comunanza con la vita del comune. Ciò è possibile solo in base ad un soggiorno permanente nel comune stesso.*
2) *La circostanza che si inserisce la residenza stabile nel comune come condizione per l'esercizio del diritto elettorale attivo non significa di per sè una innovazione, in quanto la base delle liste elettorali è l'elenco della popolazione stabile,*

dunque di quella popolazione che ha la sua residenza stabile nel comune. Inoltre lo Statuto speciale all'ultimo comma dell'articolo 19, che regola il diritto elettorale attivo nella regione, lascia aperta la possibilità di condizionare tale diritto elettorale ad una premanenza ininterrotta di tre anni nella regione. Tale condizione deve essere espressamente prevista ex novo, in quanto in base all'articolo 10 della legge 7.10.47 n. 1058 in occasione delle elezioni parlamentari del 18.4.1948 secondo la circolare della Prefettura del 10.2.1948 sono stati inseriti nelle liste elettorali persone che si trovavano solo temporaneamente (a scopi di lavoro) in un comune. Essendosi trattato di elezioni di carattere nazionale, ciò era pienamente giustificato, in quanto con ciò è rimasto risparmiato a questi elettori il viaggio nei loro comuni di residenza ed è stata data a tutti la possibilità di partecipare a tali elezioni. Per le elezioni comunali manca però per una simile norma ogni giustificazione.

Queste persone non residenti stabilmente nel comune vengono normalmente cancellate dalle liste in sede di revisione annuale delle liste elettorali in base al certificato del comune di residenza attestando che esse sono iscritte nella lista di quel comune.

3) *La possibilità di tenere elezioni separate per singole frazioni pure non è una innovazione, ma è prevista espressamente nel suddetto D. L. L. per comuni con una popolazione di meno di trentamila abitanti. È ovvio che anche per queste frazioni deve trovare applicazione il sistema proporzionale nello stesso modo come per i comuni.*

La seconda parte contiene le norme tecnico - giuridiche, come sono contenute nella legge dello Stato del 7.1.1946 n. 1, sulla esecuzione delle elezioni.

Nella terza parte infine sono riprodotte norme penali contenute nella suddetta legge dello Stato, con riferimento alla stessa. In merito alle norme penali la Commissione legislativa ha ritenuto necessario e conseguente di porsi sul punto di vista che la Regione possa emanare le norme penali, le quali dovrebbero garantire l'efficacia delle leggi regionali. Una cosa è la legislazione penale di per sè e un'altra cosa è la sanzione penale nell'ambito di una legge su un'altra materia prevista al servizio, anzi per così dire come norma accompagnatoria, di tale legge. La sanzione penale è una norma che integra il divieto contenuto nella legge e rende più efficace l'osservanza della legge. È sufficiente che tali norme penali non siano in contrasto con le norme del diritto penale, del diritto processuale penale e del diritto di polizia dello Stato.

Egregi Signori, si tratta nel presente disegno di legge di un provvedimento di massima urgenza, in quanto non è ammissibile che tale stato di cose, anormale ed unico in Italia, permanga nelle amministrazioni comunali della provincia di Bolzano. Preghiamo i Signori di considerare nella discussione del presente disegno di legge l'urgenza, tanto più che si tratta di un provvedimento provvisorio che più tardi sarà sostituito da una legge definitiva per tutta la regione, appena quest'ultima farà uso della sua potestà di emanare leggi sull'ordinamento dei comuni. Preghiamo dunque i signori Consiglieri di approvare pertanto il presente disegno di legge con procedura d'urgenza).

PRESIDENTE: È aperta la discussione sulla relazione della Commissione agli affari generali.

MITOLO (M.S.I.): La relazione letta dal consigliere Benedikter è della maggioranza della Commissione legislativa per gli affari generali. Non tutti i membri della Commissione sono stati d'accordo con quei princìpi che il progetto di legge, oggi presentato qui per l'approvazione, ha espresso. Per quanto riguarda il sottoscritto, devo precisare che io non sono tutt'oggi convinto che in questa materia il Consiglio regionale possa emanare delle norme legislative. L'articolo 54 per quanto riguarda l'osservanza della proporzionale fra i due gruppi etnici, nell'ordinamento dei comuni e delle province, concorda con l'articolo 5 dello Statuto, al quale fa richiamo il progetto di legge. L'articolo 5 parla al comma 1 di ordinamento delle province e dei comuni e penso, e nessuno è riuscito a convincermi del contrario, che questa materia elettorale, che riguarda un'emanazione di norme di carattere elettorale, non sia di competenza della Regione e non rientri in quella prevista dall'articolo 5 n. 1, che parla di ordinamento delle province e dei comuni. Non sappiamo di quale ordinamento si tratti, se di ordinamento interno o esterno, a quale ordinamento l'articolo 5 si riferisca. Ma c'è una ragione che mi convince anche di più, che non abbiamo competenza di emanare norme in questa materia, ed è quella che riguarda la facoltà di emanare norme per il rispetto della legge. Per questo criterio, che è quanto mai discutibile, poiché si riconosce che la legge non può essere emanata se non è garantita da sanzioni, che costringano al rispetto di essa e poiché la Commissione è convinta che in questa materia, qual'è quella di punire, il Consiglio non ha assolutamente competenza, perché si tratta di arrogarsi un potere che è riservato allo Stato, la Commisione stessa ha creduto di poter riportare nel progetto quelle che sono le sanzioni previste dalla legge di carattere nazionale. Ma anche questo, secondo me, non poteva farlo. Non possiamo farlo, perché, anche accettando quelle che sono le norme di carattere nazionale in materia elettorale, noi esercitiamo una funzione che lo Statuto Trentino - Alto Adige non ci riconosce. Questa è una, se non proprio la sola, ma la fondamentale ragione che mi convince che non abbiamo la facoltà di emanare norme di questa materia. Questa questione, che ha carattere pregiudiziale, l'ho posta anche in seno alla Commissione ed è rimasta, per così dire, sospesa; io vorrei che su essa il Consiglio si pronunciasse. Anzi, dirò che se questa questione non fosse risolta nel senso proposto dal progetto di legge, potrebbe addirittura portarci alla invalidazione della legge che noi stiamo per approvare. Sarei dell'opinione che il Consiglio sospendesse l'esame di questa legge e di conseguenza la sua approvazione, e chiedesse lumi a chi di dovere, prima di correre il rischio che questa legge possa essere bocciata, per le ragioni che ho prospettate. Venendo all'esame della legge nella sua formulazione, devo dire che c'è un altro punto sul quale non mi sono trovato d'accordo con la Commissione. È quello che riguarda la facoltà che la Giunta regionale riconosce alla Giunta provinciale in materia di ricorsi contro i risultati delle elezioni. La legge nazionale prevede che si possa ricorrere attraverso il comune e attraverso la Giunta provinciale amministrativa. Poiché si tratta di materia contenziosa, ritengo che questa facoltà non possa essere trasferita alla Giunta provinciale amministrativa, bensì alla Corte regionale o al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, o come si vuol dire,

l' organo contenzioso, la cui istituzione è prevista dallo Statuto. Fino a che quest'organo non verrà istituito, non sarà in funzione, questa materia sarà attribuita non alla Giunta regionale, ma alla Giunta provinciale in sede giurisdizionale, che, come voi sapete, è stata ricostituita in attesa che venga istituita la Corte regionale di giustizia amministrativa. C'è un'altra questione, questa di carattere procedurale: il progetto di legge, elaborato dalla Commissione, non è stato distribuito ai consiglieri. Abbiamo solo il progetto di legge della Giunta regionale.

PRESIDENTE: È stata distribuita a tutti la relazione Benedikter con il progetto di legge.

MITOLO (M.S.I.): Ma non ho parlato di una sola o due relazioni, ma del progetto.

PRESIDENTE: Il progetto è unico.

MITOLO (M.S.I.): Noi della Commissione avevamo un progetto, poi, sulla base di questo progetto, venne elaborato il progetto che ci è stato distribuito, che è il progetto della Giunta, ma non quello della Commissione, tanto è vero che contiene tutte le modifiche che la Giunta ha creduto di apportare al progetto della Commissione, se non sono in errore. Ad ogni modo sono d'accordo con quelle modifiche che ha portato la Giunta e speriamo che il mio punto di vista, fatta eccezione per quella questione alla quale ho accennato, di carattere giurisdizionale e quella relativa alla facoltà giurisdizionale della Giunta, sia esatto. Avrei avuto piacere, per poter rilevare le differenze fra i due progetti, che fosse stato distribuito anche quell'altro. Non so se sia regolare questa procedura, così come è stata seguita. Un altro punto sul quale non sono d'accordo è quello che riguarda l'obbligo della residenza per l'elettorato attivo e passivo. In un primo tempo era stata presentata la proposta che si dovesse imporre l'obbligo della residenza nel comune, e su questo mi pare che la Commissione non è stata d'accordo; allora la Giunta è ricorsa ad un ampliamento, in modo che quest'obbligo riguardi non la residenza nel comune, ma nella regione. Tuttavia anche questo principio deroga della legge nazionale che non dice che chiunque è iscritto in una lista elettorale ha la facoltà di esercitare il voto ed ha diritto di essere eletto, cioè ha il diritto elettorale passivo. Per il resto, per quanto riguarda il sistema di votazione, veramente qui la Commissione è stata unanime nel ritenere che il sistema più rispondente sia quello della proporzionale pura, quello che meglio rispecchia e garantisce il rispetto della proporzione fra i due gruppi etnici. Ho voluto dire questo perché, siccome la minoranza che faceva parte di questa Commissione non ha presentato una relazione, era bene che il pensiero della minoranza, almeno di quella parte che io rappresento, fosse espresso in Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Do atto al consigliere Mitolo che in sede di Commissione ha fatto delle riserve pregiudiziali circa la competenza della Regione in materia di ordinamento elettorale comunale, ed egualmente per quanto concerne il dissenso circa il requisito della residenza per l'elettorato passivo. Per quanto concerne il trasferimento alla Giunta provinciale autonoma delle competenze già demandate alla Giunta provinciale amministrativa, è da osservarsi che nella legge è stata accolta la dizione Giunta provinciale autonoma, al posto di Giunta provinciale amminisrativa, in quanto si è ritenuto che non si trattasse di materia contenziosa, ma di

materia di ricorsi amministrativi. Per quanto concerne la questione fondamentale della competenza della Regione è necessario precisare che alla Regione deve senz'altro ritenersi sottratta la materia elettorale politica, con tutti i princìpi relativi, ma anche tutte le norme più particolari relative alle elezioni politiche; lo Statuto stesso conferisce alla Regione l'emanazione di leggi per elezioni regionali e l'assunzione, come è stato ammesso in sede di Consiglio, di competenze non solo amministrative, ma anche politiche e, a più forte ragione, bisogna ammettere che la Regione sia competente circa la costituzione degli organi del comune. L'ordinamento dei comuni e delle province è competenza legislativa secondaria della Regione, in quanto lo stesso articolo 54 impone alla Regione, nella sua attività di legislatore, un certo vincolo nell'applicazione di questa legislazione. Inoltre farebbe risalire alla legge comunale e provinciale ante fascismo, cioè del 14 febbraio 1915 n. 148, la quale regola la materia dell'ordinamento dei comuni e delle province ed al Titolo II si occupa delle elezioni amministrative, dell'elettorato e dell'eleggibilità, e regola tutta la materia delle elezioni amministrative dei comuni, facendola quindi rientrare nell'ordinamento dei comuni e delle province.

UNTERRICHTER (D.C.): Il rilievo dell'avvocato Mitolo sulla competenza del Consiglio regionale a legiferare in questa materia, ossia in materia di elezioni comunali lo dobbiamo riferire all'appartenenza al suo gruppo politico. Ricordiamoci che il consigliere Mitolo è rappresentante del Movimento sociale italiano, di un movimento che è anche anti-autonomista e quindi dobbiamo ricordare da quali pricìpi ha mosso queste osservazioni . . .

MITOLO (M.S.I.): (*Interrompe con proteste*)..

UNTERRICHTER (D..C.): Non è dal nostro Consiglio, che è fatto in prevalenza di sinceri autonomisti, che può partire anche il lontano dubbio che alla Regione sia sottratto il diritto di legiferare in questa materia. Questa non è opinione dell'ingegner Unterrichter, è opinione fin qui espressa dal Governo attraverso il suo atteggiamento di fronte al problema delle elezioni comunali in Alto Adige. Non è un problema di oggi, è un problema che c'è da tempo; si è detto che le elezioni in Alto Adige, nei comuni, non le possiamo fare perché dobbiamo aspettare una legge regionale che ne fissi le norme. Questo è stato detto in modo preciso, anche dall'organo competente. Il progetto legislativo della Giunta è un progetto che può andare. È stato esaminato, è stato ratificato da una preliminare approvazione. Oggi solo chi ha assunto, abbracciato il principio autonomistico può contendere alla Regione il diritto di legiferare in questa materia. Sulla questione delle sanzioni penali è giusta l'osservazione. Il problema è delicato, bisogna studiare la formula perché le nostre leggi non restino uno strumento vuoto, ma siano accompagnate dalla precisazione delle sanzioni che colpiscono i trasgressori. Nella discussione avvenuta a Roma con il capo ufficio amministrativo del Ministero della giustizia, il problema è stato discusso e si conveniva che era assolutamente necessario trovare una formula perché le nostre leggi fossero accompagnate dalla sanzione penale per chi le trasgredisce. Sarà questione di studiarlo e trovare, insieme con il Ministero di grazia e giustizia, la formula per inserire, nelle nostre leggi, queste sanzioni.

TOMA (IND.): Mi scusi l'ingegner Unterrichter se faccio una questione preliminare. Non penso che Mitolo abbia con questo voluto tirar acqua al suo mulino. Ha espresso il suo pensiero come giurista. Io penso che la sua obiezione è in buona fede.

UNTERRICHTER (D.C.): La buona fede la ammetto, è fuori discussione!

TOMA (IND.): Si è messo con tanto entusiasmo che bisogna ammettere la buona fede. Penso che la questione va esaminata molto attentamente. Realmente il consigliere Benedikter ha compiuto uno studio diligentissimo, anche perché è una materia che gli appartiene, del quale studio bisogna darne atto, ma tuttavia, malgrado questa diligenza per approfondire le indagini in diversi provvedimenti legislativi, che ha citato molto brillantemente nella sua relazione, vi è da domandarsi se in realtà, solo facendo appello all'articolo 54 dello Statuto di autonomia, la Regione può legiferare in materia di elezioni amministrative.

BENEDIKTER (S.V.P.): No, articolo 5.

TOMA (IND.): Si dice che l'articolo 5 è, a questo proposito, basilare perché stabilisce che la Regione, nel suo ordinamento, specialmente per quanto concerne il nuovo ordinamento dei comuni, può legiferare in materia di ordinamento dei comuni. Ma c'è una questione di principio: secondo me bisogna scindere due questioni, la prima che interessa la formulazione di una legge che contempli il diritto di poter emettere norme per quanto riguarda elezioni amministrative, la seconda interessa il sistema con il quale queste elezioni possono attuarsi. Per la seconda parte non vi è dubbio, l'articolo 54 è preciso. Come ho detto in altra sede, per l'articolo 54, la Regione ha pieno diritto a legiferare in quanto che deve pur dare un indirizzo, perché queste elezioni si esplichino nei comuni della provincia di Bolzano; ma mi permetto di esprimere i miei dubbi per quanto riguarda la prima parte. Lo Statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, agli articoli 4 e 5, elenca tassativamente le materie, demandate alla competenza della Regione, per essi l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo è disciplinato dalla legge fondamentale della Repubblica che deve essere applicato anche nella Regione Trentino - Alto Adige. L'articolo 5 demanda alla Regione Trentino - Alto Adige la potestà di emettere norme giuridiche in materia di ordinamento dei comuni e delle province. In tale senso rientra tutto ciò che si attiene all'attività e alla funzione dell'organo dei comuni e delle province, ed ai loro rapporti con la Giunta provinciale, con la Regione ed anche con lo Stato, ma non rientra la materia dell'elettorato amministrativo, perché questo diritto politico ed il modo con cui esso viene posto in essere, è una costituzione di questa stessa norma, cioè, in altri termini, l'ordinamento riguardante il funzionamento e l'attività della Giunta e del Consiglio comunale, ma non l'elettorato attivo e passivo ed in genere tutta la materia elettorale; essa fa parte del diritto costituzionale, e perciò non può essere emanata dal Consiglio regionale. Questa regola generale soffre di una sola eccezione, come ho detto prima, che si trova sancita nell'articolo 54 dello Statuto di autonomia. Ma l'articolo 54 dello Statuto, se noi lo leggiamo nella sua dizione, dice che la Regione deve assicurare la rappresentanza proporzionale ai gruppi linguistici della regione. Quindi in questo senso l'applicazione dell'articolo 54, secondo me, dà facoltà di stabilire queste

norme, che la Regione abbia ugualmente la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi linguistici che la costituiscono, che sono tre e non due: cioè il gruppo italiano, tedesco e ladino. La Regione deve assicurare che questa proporzione si attui e si verifichi, ed in questo, cioè in questa norma, che noi dovremmo scegliere per poter svolgere le elezioni amministrative in Alto Adige, c'è la competenza veramente specifica. Per quanto riguarda la residenza, devo fare un'obiezione al consigliere Benedikter. Egli ha stabilito, come norma, che la residenza nei comuni dove si effettuano le elezioni amministrative, sia obbligatoria. Mi permetto di richiamare anche in questo caso la Costituzione. Secondo il mio punto di vista, noi verremmo a ledere la Costituzione applicando questo concetto, cioè l'obbligatorietà della residenza, in quanto l'obbligo della residenza è escluso in tutti gli altri casi, perché ogni cittadino ha il diritto di esprimere il suo voto dovunque egli intenda andare a votare. Questo diritto non può essere soppresso, perché verrebbe meno un presupposto fondamentale della Costituzione che ha stabilito che è piena facoltà del cittadino lo scegliersi il posto, il luogo dove intende andare, anche se per ragioni di professione o di studio, di commercio o altre ragioni, egli risiede in un comune dove non ha stabile residenza. Per quanto riguarda il metodo, il sistema, tutti i metodi possono essere buoni e tutti cattivi. Anche qui naturalmente bisogna salvaguardare sempre il principio dell'articolo 54, cioè salvaguardare il diritto che le singole rappresentanze — aliquote dei tre gruppi etnici — siano proporzionalmente elette. Quindi forse in questo senso nella relazione Benedikter, ed anche nella relazione annessa al progetto, il sistema adottato dalla Giunta regionale, mi sembra che garantisca questa rappresentanza proporzionale. Tuttavia bisogna esaminare con maggiore profondità e con maggiore attenzione perché è facile, in questa materia, scivolare ed andare fuori del seminató, perciò mi sono permesso di fare una relazione di minoranza, per quanto riguarda il mio gruppo, e mi permetterò di presentarla alla fine della discussione, qualora vi siano dei dissensi sul principio generale: se la Regione ha o meno la potestà di legiferare in materia di elezioni amministrative.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non voglio entrare in merito se la Regione abbia o meno la competenza in materia elettorale. Lascio questa discussione ai giuristi, a quelli che fra noi hanno confidenza con la legge. D'altra parte è molto facile, specialmente per noi che di legge non ce ne intendiamo, fare quello che, da buon agricoltore, ha avuto paura che succeda Toma: è facile andare fuori del seminato. Devo invece entrare in merito ad un'osservazione di Unterrikter. Egli ha spostato la discussione sul binomio autonomisti e antiautonomisti, che egli ha voluto, in buona fede — constatiamo che è di moda la buona fede, come l'ha ammessa in Mitolo — ed ha voluto dire: Mitolo è del M.S.I. e cerca di mettere pali fra le ruote dell'autonomia, mentre il resto del Consiglio è composto di consiglieri sinceramente autonomisti. Permettetemi di mettere il mio punto di domanda al « sinceramente »! Non posso accettarla perché il consigliere antiautonomista Cristoforetti — nonostante sia perfettamente deciso e sempre contrario all'autonomia per i motivi che ho già a sufficienza elencato — quando si tratta di entrare in commissione di studio e di dare la sua opera per l'attuazione di quell'autonomia data con la legge dello Statuto, se vedeva in questo studio un eventuale miglioramento

economico o una migliore possibilità di vita della Regione, che si sarebbe anche riflessa sullo Stato, ha sempre dato tutta la sua attività in modo molto maggiore — e stanno a dimostrarlo i giornali ed i verbali delle commissioni — di quello che non la diano i consiglieri « sinceramente » autonomisti. Il che vuol dire che io penso al bene della mia terra, dell'Italia. Detto questo, desidero fare una proposta per quello che riguarda questa legge ed altre leggi. Ritengo che per i consiglieri che non fanno parte di commissioni legislative che studiano progetti di legge, sarebbe molto utile rifare la storia dei vari articoli della legge. Normalmente viene portato alla Commissione un progetto di legge e la Commissione lo studia e vaglia gli articoli, ne cancella, ne sostituisce. Quindi, se potessimo, noi consiglieri, avere quel progetto di legge, con accanto il progetto di legge approvato in seduta di Commissione, noi potremmo, articolo per articolo, seguire la storia di questa legge; vedere il come ed il perché delle varie modificazioni, per cui si potrebbero evitare tante richieste di delucidazioni e tanti interventi, in quanto che spesso per uno che abbia una media intelligenza è facile vedere perché si è giunti da una proposta ad una seconda. Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla residenza, e all'assurda pretesa di dare disposizione di carattere penale, mi riservo di entrare in merito dopo.

PARIS (P.S.L.I.): In merito alla competenza del Consiglio, se ha potere di emanare queste norme, io credo che bisogna riferirsi al comma 1° dell'articolo 4. È indubbio che il Consiglio ha questa competenza, anche per poter applicare l'articolo 54 che statuisce una norma per la provincia di Bolzano diversa da quella delle altre province d'Italia. Ma siccome si fa esplicita menzione ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, c'è da chiedersi se la legge 7 gennaio 1948 n. 1, stabilisce dei principi o solo delle norme. Mi pare opportuno che il Consiglio si esprima con una votazione, dopo di che vedo possibile la discussione della legge. Io sono del parere che è tutta questione di tempo, ora, e vi sono anche ragioni di opportunità; è possibile attendere anche l'emanazione di una legge che fissi i principi. Dobbiamo noi, spinti anche da ragioni di opportunità, ritenere che questi principi siano già contenuti in questa legge ? A mio modesto avviso credo di sì. Con l'ausilio di quanto è stabilito nella legge 7 gennaio 1946 n. 1 e per quanto dispone il comma 1° dell'articolo 5 e l'articolo 54 dello Statuto, io ritengo che il Consiglio possa discutere ed approvare e dare esecuzione alla legge sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali nella provincia di Bolzano, su base elettiva. Per quanto riguarda il disegno di legge, dovrò fare delle osservazioni di carattere esterno. Io devo lamentare una grave carenza, una insufficiente cognizione nella presentazione del progetto di legge, perché i consiglieri devono essere messi a conoscenza dei pareri, sia della Giunta che della Commissione, maggioranza e minoranza. Qui invece ci troviamo di fronte ad un testo solo. La Giunta ha presentato il suo disegno di legge: è questo. Sono portato a giudicare che sia questo, per il fatto che c'è scritto: « Giunta regionale ». La Commissione non ha portato alcuna modifica, lo ha accettato tale e quale ? Sono costretto a crederlo perché non vedo nessuna modifica.

CONSIGLIERE: È l'inverso !

PARIS (P.S.L.I.): Ma io non lo so. Non lo posso sapere, perché non lo vedo. La Com-

missione e la Giunta l'hanno emanato all'unanimità ? Io sono costretto a credere di sì; invece apprendo che le cose non stanno così. Oggi ho sentito dire che c'è una relazione di minoranza e che Mitolo non è d'accordo; che ha lui stesso una relazione di minoranza. Perché non l'abbiamo qui questa relazione di minoranza ? Non so se è colpa vostra o della Commissione. Forse è della Commissione, che non ha presentato in tempo questa relazione. Ad ogni modo devo constatare che non si è proceduto con quella serietà e preparazione tale, da mettere i consiglieri nella possibilità di discutere con piena cognizione di causa, su questo argomento. Poi, per quanto riguarda la legge, ci sono delle cose che non riesco a comprendere. Di solito nelle leggi — mi pare che si vuol essere più autonomisti degli autonomisti — si fa un richiamo alla legge generale. Ora qui avrei piacere di vedere richiamata la legge 7 gennaio 1946, l'articolo 5 comma 1° dello Statuto, l'articolo 54. E non ditemi, signori di lingua tedesca, che non è possibile, perché voi potete benissimo richiedere che alla legge sia accompagnato, tradotto in lingua tedesca, il punto richiamato; non è una questione tecnica insuperabile. Poi non ho mai visto una legge divisa in questo modo. Io non sono un giurista, dovrei essere forse l'ultimo a fare queste osservazioni: qui c'è una legge divisa in due parti. Io ho sempre visto una legge divisa in titoli, in capi, ed in articoli.

PRESIDENTE: Proponga una modifica d'intitolazione.

PARIS (P.S.L.I.): All'articolo 67: « *le disposizioni dei presenti capi sono estese, in quanto applicabili all'elezione del Sindaco, ecc.* ». Quali « capi », se « capi » non ce n'è !

PRESIDENTE: Proponga una modifica! È per questo che siamo qui.

PARIS (P.S.L.I.): Proporrò una modifica, ma dico che la legge non è presentata come dovrebbe. Al Parlamento, prima che la legge venga presentata, viene fatta rivedere da un collegio di giuristi. Anche la Costituzione è stata riveduta, e credo che al Parlamento ci siano dei giuristi, scusino i presenti, di portata maggiore. Anche qui si doveva, prima di presentarla, farla rivedere e darle una veste giuridica. Questo è quello che avevo da dire come osservazione esterna sulla legge. Per quanto riguarda la critica interna, non posso accettare l'obbligo di residenza specie per quello che riguarda il diritto all'elettorato passivo, perché se un cittadino, un elettore ha i propri interessi in un comune in cui ha vissuto fino ad un anno prima, e per ragioni che nella vita si presentano molto frequentemente, va ad abitare in un altro comune, perché non può essere eletto consigliere comunale ? Ora non intendo estendere questo elettorato passivo a tutti gli abitanti della Repubblica, ma ai comuni della provincia di Bolzano sì. Non potete negarlo. Lo stesso per la questione della residenza per l'elettorato attivo. Perché volete limitarla, specie con il movimento che c'è nella provincia di Bolzano ? Per questo principio che ritengo generale, io dico che fin da adesso bisogna trovare un accordo, se si vuole che la legge venga approvata, perché in queste condizioni non mi sento di approvarla.

CAMINITI (P.S.I.): Signori colleghi, noi siamo di fronte ad uno degli argomenti più delicati e meno chiari che si siano fino ad oggi presentati al nostro esame. E siamo in un momento in cui molti occhi, per diversi motivi, sono attentamente posti su di noi. È

quindi indispensabile che noi facciamo un esame accuratissimo e coscienzioso, con animo scevro da ogni prevenzione, delle questioni della competenza. Dagli articoli che sono stati citati a favore di una o dell'altra delle tesi, io non sono stato convinto completamente, né in un senso né nell'altro. Perché se devo dire il vero, e lo dimostrerò, gli articoli dello Statuto sono infelici in questa voce. Infatti, mentre l'articolo 19 dice che il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto secondo le norme stabilite con la legge regionale, il che significa che il Consiglio regionale può certamente emanare una legge elettorale per le elezioni del proprio Consiglio, mentre l'articolo 54 ci dice che nell'ordinamento degli enti pubblici locali, sono stabilite le norme atte a rappresentare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi, i termini sono chiari. Si parla di costituzione di organi degli enti pubblici locali, ed il comune è certo l'ente pubblico locale principale; si parla di rappresentanza proporzionale, che evidentemente fa richiamo alla rappresentanza elettiva, in quanto non penserei di attribuire il termine « rappresentanza » all'attività impiegatizia, comunque retribuita; il riferimento all'articolo 5 punto 1, ed all'articolo 4 punto 1, lascia profondamente perplessi. Infatti, mentre l'articolo 5 dice: « *La Regione nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dai principi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie*: 1) *ordinamento dei comuni e delle province, ecc.* » l'articolo 4, allo stesso punto, dice: « *Ordinamento degli uffici regionali o del personale ad essi addetto*». Ora voi mi direte che a questa lacuna supplisce l'articolo 19; per quanto riguarda la costituzione del Consiglio regionale l'articolo 19 aveva già dato norme precise. Ma mi dovete dare atto che, in questo caso, la formulazione di questo punto 1 dell'articolo 5 è veramente poco felice, perché ci voleva poco a dire che l'articolo oltre a quanto è stabilito dall'articolo 19 per la elezione del Consiglio regionale, aveva anche la facoltà di emanare leggi derogative, addirittura in via assoluta, per le elezioni dei consigli comunali. Comunque c'è un fatto che da ragione a quanti ritengono che la Regione ha una competenza in questa materia, ed è la carenza della legge statale in proposito: la delicatezza della situazione delle amministrazioni pubbliche nell'Alto Adige impone la necessità che in un modo o nell'altro, a questa carenza si ponga termine, visto che fino ad oggi nessuno vi ha provveduto. Quindi, io, pur deplorando la scarsa chiarezze delle disposizioni di legge comunque esistenti, e pur dicendo ai vari sostenitori di una tesi che si potrebbero agevolmente porre altrettanti argomenti contrari, devo concludere che il Consiglio deve quanto meno occuparsene, per rimediare alla situazione, e perché in qualche modo si proceda al più presto alle elezioni comunali dell'Alto Adige. Naturalmente c'è una considerazione da fare. Come noi procederemo alla attuazione di questa competenza legislativa ? Ho già visto che il progetto di legge come giustamente ha osservato qualche oratore che mi ha preceduto, parla di sanzioni penali, la cui inclusione, a mio avviso basta per dichiarare incostituzionale la legge. Ho visto che lo stesso progetto di legge pone delle limitazioni sulle quali non mi soffermo, perché mi riprometto di parlarne in sede di discussione, delle limitazioni che sono una precisa violazione di un principio costituzionale, di un diritto già acquisito, di una conquista umana e sociale, per la quale io penso

francamente che è semplicemente doloroso che si voglia fare un passo indietro, quando gli organi regionali sono stati creati per fare un passo avanti. Ora le osservazioni in proposito sono state fatte. Non mi hanno convinto. Io desidero brevissimamente dire, a quanti si sono appellati all'ultimo capoverso dell'articolo 19 per giustificare quella limitazione del diritto elettorale, che l'articolo 19 si riferisce esclusivamente alle elezioni regionali e quindi era comprensibile che si potesse ammettere ed adottare una norma di questo genere. Ma non è concesso adottare illazioni ed interpretare, in forma estensiva, disposizioni che limitano la libertà politica ed i diritti fissati ai cittadini d'Italia e di tutti i Paesi. Condivido le osservazioni di carattere tecnico, fatte dal consigliere Paris, ma mi riservo di parlare in sede opportuna. Concludo dicendo che, a mio modestissimo avviso, noi dovremmo fare la legge che si limiti a contemplare tutti i casi particolari che riguardano le elezioni nella provincia di Bolzano e quindi le situazioni locali specifiche che emergono e che è necessario esaminare, facendo per il resto esplicito riferimento alla legge generale dello Stato. Questo per due motivi. Prima di tutto per evitare le non necessarie grane che possono derivare da taluni ambienti, soprattutto per quanto concerne la materia penale di cui ho accennato; in secondo luogo perché così facendo agiremo veramente d'urgenza, adotteremo un provvedimento in breve termine, eviteremo quelle precisioni di linguaggio che possono portare qualche volta ad interpretazioni pericolose, e forse ancor più pericolose nell'ambiente nel quale noi agiamo. In terzo luogo noi, con una legge di questo genere, non impediremo ai cittadini di quella provincia o della regione, di conoscere tutto il complesso di quella materia, in quanto si potrà sempre fare un testo unico che comprende la disposizione di carattere generale esistenze per l'ambito nazionale e la disposizione che noi emaneremo in questa provincia, per regolare i particolari che interessano le elezioni comunali dell'Alto Adige.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Ho chiesto la parola per una motivazione d'ordine urgente. Propongo la votazione di questa mozione:

« *Il problema della competenza dovrebbe essere affidato, per essere risolto, all'esame di una commissione costituita di tutti i Consiglieri regionali laureati in legge* ».

PRESIDENTE: Prego il consigliere Cristoforetti di voler deporre la richiesta. Trattandosi di mozione d'ordine urgente verrà discussa immediatamente dopo l'esposto del dottor Benedikter e dopo l'intervento dell'Assessore agli affari generali.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Signori Consiglieri ! Dalla discussione che è stata fatta sulla relazione del dottor Benedikter per la Commissione legislativa agli affari generali, sono emerse delle incertezze. È stata fatta la domanda se il progetto, che è presentato alla discussione, è il progetto della Giunta regionale o di chi. Apparentemente il progetto è il progetto della Giunta regionale, ma se dopo la relazione del relatore della Commissione si fosse passati anche a sentire la relazione della Giunta, forse tante incertezze sarebbero scomparse. Quindi pregherei di poter dar relazione anche di quello che è stato l'operato della Giunta regionale, perché solo concordando le due relazioni si può arrivare ad una chiarificazione che mi pare indispensabile.

Progetto di legge per le elezioni comunali nella provincia di Bolzano.

Parte prima

Articolo 1 - La presente legge elettorale vale per l'elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano.

Articolo 2 - I consigli comunali sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale.

Articolo 3 - Il consiglio comunale è composto di 40 membri nei comuni con più di 30.000 abitanti; di 30 membri nei comuni con più di 10.000 abitanti; di 20 membri nei comuni con più di 3.000 abitanti; di 15 membri negli altri comuni e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base agli accertamenti fatti dall'ufficio centrale di statistica nell'ultimo censimento.

Articolo 4 - La Giunta comunale si compone: del Sindaco, che la presiede, e di: 6 assessori, nei comuni con più di 30.000 abitanti; 4 assessori nei comuni con più di 3.000 abitanti; 2 assessori negli altri comuni.

Inoltre, in tutti i comuni, di 2 assessori supplenti.

Al sindaco ed agli assessori può essere assegnata un'indennità di carica avuto riguardo alle condizioni finanziarie del comune e (all'attività necessaria) per l'amministrazione. L'indennità è fissata dal consiglio comunale La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale.

Articolo 5 - Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste generali elettorali del comune ed ivi residenti.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune ed ivi residenti.

Articolo 6 - Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) *gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;*
2) *i funzionari provinciali che hanno la vigilanza sul comune e gli impiegati dei loro uffici;*
3) *coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune stesso; nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;*
4) *gli impiegati di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, esistenti nella circoscrizione del comune;*
5) *coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno ancora reso conto;*
6) *coloro che hanno lite pendente con il comune;*
7) *coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in quasiasi moda dal medesimo;*
8) *gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;*

9) *coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora;*

10) *i magistrati di Corte d'appello, di Tribunali e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.*

Articolo 7 - Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consiglio comunale gli ascendenti ed i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Articolo 8 - I membri della Giunta regionale e di quella provinciale non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia.

Articolo 9 - Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente all'elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la giunta provinciale nei comuni divisi in frazioni o che furono formati mediante unione di comuni, i quali anteriormente al 1° gennaio 1925 erano separati, può ripartire il numero dei consiglieri fra le frazioni o i cessati comuni in relazione alla popolazione. All'uopo occorre una proposta di almeno un terzo degli elettori della rispettiva frazione o del cessato comune, la quale deve essere presentata al comune che la trasmette immediatamente alla giunta provinciale assieme al parere del sindaco e, ove esista, della giunta comunale.

Se la proposta è accolta dalla giunta provinciale, i consiglieri assegnati ad ogni frazione o cessato comune, vengono eletti dai loro elettori con votazione separata. In ogni frazione o cessato comune sarà eretta almeno una sezione.

Articolo 10 - Il Presidente della giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale, fissa, d'intesa col Primo presidente della Corte d'appello, la data delle elezioni per ciascun comune la partecipa tempestivamente al sindaco, il quale con manifesto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima di tale data ne dà avviso agli elettori indicando i locali della votazione.

Articolo 11 - Le liste dei candidati devono essere presentate all'ufficio comunale nei comuni con popolazione con più di 30.000 abitanti da almeno 200 elettori, in quelli con più di 10.000 abitanti da almeno 100 elettori, in quelli con più di 5.000 abitanti da almeno 50 elettori, in quelli con più di 3.000 abitanti da almeno 30 elettori, negli altri da almeno 15 elettori.

Per le frazioni o comuni cessati, per i quali fu ammessa una votazione separata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 e 3, devono essere presentate liste separate per le quali valgono le medesime cifre.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre sopraindicate. Nessuna lista deve contenere un numero superiore di candidati a quello da eleggere nel rispettivo comune (frazione o comune cessato).

Articolo 12 - Ogni elettore ha il diritto di dare voti di preferenza a favore di candidati della lista prescelta e precisamente a favore di tre in comuni con più di 15 consiglieri cmunali, ed a favore di due negli altri.

Ogni elettore ha il diritto di cancellare nella lista da lui prescelta i singoli candidati, salvo uno.

Articolo 13 - Per l'assegnazione dei numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista, serve di base la cifra elettorale riportata dalla medesima.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati

dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune. Se la votazione è avvenuta separatamente per frazioni o comuni cessati, si determina la cifra elettorale di ogni lista presentata nella sezione o comune cessato separatamente sommando i voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della rispettiva frazione o comune cessato.

L'assegnazione si fa secondo il modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro . . . Questa divisione si continua fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggersi.

Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti, quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minor cifra elettorale ed a parità di quest'ultima per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita delle cancellazioni (voti negativi).

Sono eletti fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma hanno riportato le cifre individuali più elevate ed a parità di cifre quelli che precedono nell'ordine di lista.

Articolo 14 - I consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco e la giunta municipale scadono contemporaneamente al consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Articolo 15 - La qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplate dalla presente legge.

Articolo 16 - Il sindaco è eletto dal consiglio comunale nel suo seno a scrutinio segreto nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima quando non sia stata indetta convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se, dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti ed è proclamato sindaco quello che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di 8 giorni, nella quale si procede alla nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'asses-

sore anziano se la giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco è, a cura della giunta municipale, trasmesso al Presidente della Giunta provinciale entro 10 giorni dalla sua data.

Il Presidente della Giunta provinciale annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti dall'articolo seguente.

Contro il decreto del Presidente della Giunta provinciale può il consiglio comunale o l'eletto ricorrere per la questione di legittimità all'organo di giustizia amministrativa della regione.

Articolo 17 - Oltre i casi di ineleggibilità previsti dagli articoli 6, 7, 8 non può essere nominato sindaco:

— chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

— il ministro di un culto;

— chi ricopre la carica di consigliere regionale;

— chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini al secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

— chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale, superiore a sei mesi e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno salvo la riabilitazione a termini di legge.

Parte seconda

Articolo 18 - Il Presidente della Giunta regionale comunica il decreto col quale viene fissata la data dell'elezione al presidente della commmissione elettorale del comune che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Articolo 19 - I presentatori di liste devono essere elettori iscritti nelle liste del comune o in caso di votazione separata, per frazioni o comuni cessati nelle liste dei medesimi e la loro firma è autenticata dal sindaco o da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare la numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal sindaco o da un notaio o dal pretore o dal giudice conciliatore. Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune, ad eccezione di votazione separata per frazioni o comuni cessati, nel qual caso la candidatura può essere accettata anche per la lista di più frazioni o comuni cessati, purché portino lo stesso contrassegno.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista anche figurato. Tale presentazione deve essere fatta in triplice esemplare. Inoltre deve essere presentata colla lista l'indicazione di due delegati, i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto con firma au-

tentitaca da un notaio, dal sindaco dal pretore o dal giudice conciliatore i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del 25esimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale del comune.

Articolo 20 - La commissione entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a - verifica che le liste siano sottoscritte dal dal numero richiesto degli elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b - elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c - ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possono facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

d - cancella i nomi dei candidati, già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e - riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate; può ammettere nuovi documenti e delibera seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione della lista dei candidati e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il 15esimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Presidente della Giunta provinciale per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 21 - Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residentti nel comune, la consegna del certificato è constatato mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori dimoranti fuori del comune, i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro dimora, quando questa sia conosciuta.

Gli elettori nei tre giorni precedenti la elezione possono personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia diventato inservibile l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione almeno dalle ore 9 alle 17.

Articolo 22 - La commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Articolo 23 - In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di 5 scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari ed i farmacisti, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

In casi di impedimento del presidente che soppravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, un'indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

Articolo 24 - Nel periodo compreso fra il 15° e l'8° giorno precedenti all'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali escludendo i candidati.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Articolo 25 - Salve le maggiori pene stabiliti nell'articolo 62 per i casi ivi previsti,

coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente di scrutatore o di segretario, senza giustificato mutivo rifiutino di assumerlo e non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a lire 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali, senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Articolo 26 - Il segretario del seggio è scelto prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati della Stato o di enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune in cui ha sede l'ufficio elettorale con l'onorario di lire 1000 giornaliere.

Articolo 27 - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano che assume la vice-presidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporane impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procederà con giudizio direttissimo.

Articolo 28 - Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali

Articolo 29 - Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) - il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) - la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 31.

3) - cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;

4) - i verbali di nomina degli scrutini di cui all'articolo 24;

5) - il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta provinciale con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) - le urne occorrenti per la votazione;

7) - un congruo numero di matite copiative per il voto.

I bolli e le urne devono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge firmata dal Presidente della Giunta regionale.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Articolo 30 - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due scompartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devno essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati alla espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munito di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principiali sanzioni penali previste dalla presente legge.

Articolo 31 - Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte di appello con cui si dichiara che essi sono elettori del comune.

Articolo 32 - Il presidente, se elettore nel comune, gli scrutatori, il segretario ed i rappresentanti di lista votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorché non appartengano alla medesima.

Articolo 33 - Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori, i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione ed il nome dell'elettore che lo ha assistito.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Articolo 34 - Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in casi di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure acceso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente protesti o reclami relativi alle operazioni di sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri o resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbiano giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motiva, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti fermo restando la disposizione dell'articolo 38 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Articolo 35 - Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Articolo 36 - Alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti.

Quindi previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola; se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori di cui sia stata riconosciuta l'identità personale a mezzo di carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, in mancanza, mediante attestazione giusto il comma seguente. Gli estremi del documento eventualmente prodotto saranno indicati nell'appo-

sita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, può attestare l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto ad un membro dell'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite nell'articolo 62. L'elettore che attesta dell'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 42.

Articolo 37 - L'elettore ammesso esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 21 per conservarlo in apposito plico e dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere la scheda dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita; la mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da lire 1.000 a lire 3.000.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce o equipollente sul contrassegno della lista prescelta o nell'apposita casella a fianco dello stesso.La preferenza si esprime tracciando un segno di croce o equipollente nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati. La cancellazione di tutti i candidati nella lista importa nullità della scheda.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constara apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendo constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Articolo 38 - La votazione deve restare aperta fino alle ore 21 se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 22. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Articolo 39 - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1 - *dichiara chiusa la votazione;*

2 - *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali;*

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 21 con facoltà a qualunque elettore presente ed in ispecie ai rappresentanti di lista, di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3 - *estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti, gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.*

Tali schede nonché quelle rimaste nel pacco consegnate al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero due, rimesse al Pretore del mandamento.

4 - *procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori, designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente; il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.*

Gli altri scrutatori ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome. Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti, il che deve venir riscontrato dal presidente. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termine dell'articolo 41.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Articolo 40 - Quando per il numero dei consiglieri da eleggere e per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 38 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna o le urne destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell' ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quella degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Provvede indi alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle ope-

razioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Articolo 41 - Sono nulle le schede:

a - che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o le firme richieste dall'articolo 36;

b - quando presentino comunque tracciati, nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto li lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Articolo 42 - Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 43 - Compiuto lo scrutinio, il presidente dell'ufficio elettorale della sezione dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che è redatto in duplice esemplare e deve essere firmato immediatamente in ciascun foglio da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune e ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza.

In comuni con una sola sezione elettorale, l'ufficio elettorale ed il suo presidente sbrigano le ulteriori operazioni d'ufficio, le quali, compresa la proclamazione degli eletti, in base all'articolo susseguente, sono attribuite nei comuni con più sezioni elettorali all'ufficio centrale ed al suo presidente.

In tal caso il secondo esemplare del verbale con tutti gli allegati, viene rimesso chiuso in un piego sigillato con bollo d'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, ed assieme col plico sigillato che contiene le schede, al presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Qualora il comune abbia più sezioni, la trasmissione si esegue alle mani del presidente dell'ufficio centrale.

Articolo 44 - Nei comuni con due o più sezioni è costituito nella casa comunale o nella sede della prima sezione l'ufficio centrale.

Questo si compone:

a - del presidente della prima sezione quale presidente;

b - del presidente della seconda sezione, quale vice-presidente;

c - dei presidenti delle altre sezioni e qualora non ve ne siano più di due, degli scrutatori della prima sezione, i quali contemporaneamente funzioneranno come scrutatori dell'ufficio centrale;

d - del segretario comunale come segretario dell'ufficio.

Anche nei comuni, nei quali viene ammessa una votazione separata per le singole frazioni o comuni cessati, è costituito un solo ufficio centrale.

L'ufficio centrale è costituito legalmente se è presente la maggioranza dei membri col presidente ed il vice-presidente.

Articolo 45 - L'ufficio centrale è convocato entro 24 ore dal ricevimento degli atti delle altre sezioni.

Ad esso incombe:

a - la riassunzione dei voti comunicati dalle sezioni;

b - la determinazione della cifra elettorale delle singole liste e della cifra individuale di ciascun candidato a sensi dell'articolo 13.

Il presidente esegue in coformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, la proclamazione degli eletti, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo il diritto di convalida spettante al consiglio comunale.

Articolo 46 - L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denuncie di causa di eventuali ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale.

Riguardo al verbale valgono del resto in modo analogo le disposizioni previste dall'articolo 43. In nessun caso i plichi contenenti le schede devono essere aperti dall'ufficio centrale.

Articolo 47 - I rappresentanti di lista hanno il diritto di assistere alle operazioni degli uffici elettorali per i quali sono designati e dell'ufficio centrale e di fare le osservazioni, dichiarazioni e proposte che ritengono opportune e delle quali si deve dar atto nel verbale. il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni 3 all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Articolo 48 - Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti avvenuta nel corso del primo biennio.

Articolo 49 - Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal presidente della Giunta regionale di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Quando nell'unica sezione o in tutte le sezioni d'una frazione o di un comune cessato con votazione separata sia mancata o sia stata annullata l'elezione, si procede a sensi del comma precedente.

Articolo 50 - Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 7, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 48.

Articolo 51 - Il sindaco pubblica entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Articolo 52 - Nell'ipotesi di votazione separata per frazioni o comuni cessati, chi fosse eletto in più frazioni o comuni cessati, deve optare per una di esse entro 8 giorni dall'elezione.

In mancanza di opzione il consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'articolo 48.

Articolo 53 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, in consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 6, 7, 8 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause ivi previste provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 48.

Ove i consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale.

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo seguente ed i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione sull'albo comunale e precisamente dall'ultimo giorno della stessa ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Articolo 54 - Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Il ricorso è da presentarsi nella segreteria del comune, la quale ne rilascia ricevuta.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro 5 giorni dalla presentazione per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Se il consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla presentazione di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale, che in tal caso deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti a suo giudizio.

Il sindaco notifica entro 5 giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale.

Il reclamo è da presentarsi alla segreteria del comune, la quale lo trasmette immediatamente, appena decorsi i termini di cui all'articolo seguente, con tutti gli atti alla Giunta provinciale.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro la decisione della Giunta provinciale, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, applicandosi le norme vigenti per le elezioni politiche.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, e ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Parte terza

Disposizioni penali

Articolo 55 - Per quanto concerne le sanzioni penali si applicano le disposizioni contenute nel D.L.L. 7-1-1946 n. 1 e successive modificazioni che sono riportate negli articoli seguenti.

Articolo 56 - Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o permette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordi con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promossa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Articolo 57 - Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, eserciti pressioni per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violeza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persone travisate, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a norme di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 50.000.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necesssità, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in giudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto che, con allocuzione o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Articolo 58 - Chiunque, con minacce e con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il

libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due anni a cinque anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti della presente legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificati, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due a otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Articolo 59 - Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Articolo 60 - Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nella sala anzidetta, con segni palesi di approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Articolo 61 - Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire 20.000.

Articolo 62 - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ha diritto od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre anni a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisca la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre anni a sette e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole verrà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale, proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due anni a cinque anni e con la multa fino a lire 20.000.

Articolo 63 - Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a Lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Articolo 64 - Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti gli atti contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni alla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Articolo 65 - Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiiuto, su materia punibile.

Articolo 66 - Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale o di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale, relativo alla sospensione condizionale della pena alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Articolo 67 - Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 68 - Per la prima applicazione della presente legge, la proposta di cui all'articolo 9, comma 2°, deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 69 - È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge, che entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

* * *

Relazione al progetto di legge elettorale provvisoria per i comuni della provincia di Bolzano.

È stato già accennato nella relazione sulla attività dell'Assessorato agli affari generali, fatta nella seduta del 9 aprile a. c., che uno dei compiti della Giunta regionale era quello di predisporre un disegno di legge, per l'elezione dei consigli comunali nei comuni della provincia di Bolzano con meno di trentamila abitanti.

L'attuale sistema elettorale vigente per questi comuni in tutta la Repubblica, basato sul sistema della maggioranza e minoranza, non era stato ritenuto applicabile dal Ministero degli interni per i comuni della provincia di Bolzano, poiché essendo entrato in vigore lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, questo, all'articolo 54 sanciva il principio «che nell'ordinamento degli Enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione dell'organo dell'ente stesso».

Massima espressione di questi Enti locali è indubbiamente il comune e perciò si doveva cercare l'adozione di norme elettorali che alla costituzione dei consigli comunali soddisfacessero queste esigenze dell'articolo 54 dello Statuto regionale.

Nella considerazione che il Ministero degli interni avendo autorizzato le elezioni amministrative nel comune di Bolzano in base alle norme elettorali vigenti per i comuni capoluoghi di provincia o con oltre 30 mila abitanti, perché l'elezione dei consigli comunali in questi comuni è fatta col sistema proporzionale, esso aveva ritenuto che queste norme corrispondevano anche alle disposizioni contenute nell'articolo 54 dello Statuto regionale, la Giunta regionale è stata del parere che applicando queste norme anche ai comuni con meno di trentamila abitanti ed apportando però alle stesse le modificazioni di carattere formale derivanti in modo particolare dal fatto che nei piccoli comuni esiste talvolta un'unica sezione elettorale (mentre nei comuni con oltre trentamila abitanti le sezioni elettorali sono numerose) e non esistono preture o tribunali ecc., nonché quelle di carattere sostanziale, derivanti dalla eliminazione nella regione del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa, la legge elettorale vigente per tutta la Repubblica avrebbe potuto soddisfare a quanto esige l'articolo 54 dello Statuto e si sarebbe così potuto dare finalmente e sollecitamente corso alle elezioni amministrative nei comuni della provincia di Bolzano soddisfacendo un legittimo postulato di quelle popolazioni.

Conformandosi a questi principi la Giunta regionale fece elaborare un progetto di legge, in seguito lievemente modificato, con il quale si limitava a sostituire al Prefetto il Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta provinciale in sede amministrativa la Giunta provinciale, estendeva agli assessori regionali e provinciali l'incompatibilità a ricoprire la carica

di sindaco ed a far parte dei consigli comunali, e affermava l'ineleggibilità a consigliere comunale per i funzionari della Giunta regionale e provinciale che esercitano funzioni di vigilanza e di tutela sui comuni, e per gli impiegati addetti ai loro uffici.

La Commissione legislativa agli affari generali, alla quale è stato trasmesso il disegno di legge per l'esame è stata del parere che, invece di fare una legge con la quale ci si limitasse ad apportare al testo della legge vigente le modificazioni ritenute indispensabili, si dovesse fare una legge elettorale organica a sè stante, valevole soltanto per la provincia di Bolzano, senza richiami alla legge elettorale vigente per tutti gli altri comuni.

Il testo del progetto di legge della Commissione legislativa ricopiava, nel suo complesso, la legge in vigore, tenendo conto delle nuove necessità e dei mutamenti portati dallo Statuto regionale ma divergeva dai principi fissati nel progetto di legge elaborato dalla Giunta regionale nei seguenti punti:

1) *modificava la composizione dei consigli comunali, i cui membri venivano ridotti a 15 nei comuni con più di 5.000 abitanti, a 12 in quelli con più di 1.000 abitanti ed a 10 negli altri comuni;*
2) *aumentava il numero degli assessori della Giunta comunale, portandoli da 2 a 4 nei comuni con più di 2.000 abitanti;*
3) *statuiva che il diritto elettorale attivo spetta ai cittadini italiani iscritti nelle liste generali del comune ed ivi residenti;*
4) *statuiva che il diritto elettorale passivo, spetta agli iscritti nelle liste elettorali del comune ed ivi residenti;*
5) *introduceva nei comuni con frazioni la eventuale ripartizione del comune in frazioni;*
6) *manteneva la ripartizione dei mandati fra le liste concorrenti in base al sistema Van d'Hondt, invece del sistema del quoziente elettorale;*
7) *attribuiva al Presidente della Giunta provinciale i poteri che la legge elettorale affida al Prefetto.*

La Giunta regionale ha ritenuto di poter aderire alla proposta della Commissione legislativa di conservare nella assegnazione dei mandati alle singole liste di candidati il sistema Van d'Hondt, anche e forse in modo particolare per non apportare alla legge elettorale che quelle modificazioni che sono assolutamente necessarie per corrispondere alle esigenze dell'articolo 54 dello Statuto, e questo anche per la considerazione che il Ministero dell'interno ha già dimostrato, autorizzando le elezioni amministrative nel comune di Bolzano, che il sistema Van d'Hondt, è in armonia con l'articolo 54 dello Statuto regionale.

La Giunta non trovò di elevare obiezioni ed ha accettato che, oltre il sistema proporzionale, venga ammessa nella legge per le elezioni amministrative nei comuni della provincia di Bolzano la ripartizione degli stessi in frazioni.

Nei riguardi invece delle modificazioni da apportarsi alla composizione dei consigli comunali e delle Giunte comunali, riducendone il numero, la Giunta è stata del parere di non poter accettare le modificazioni proposte, perché il principio della proporzionalità a favore dei gruppi linguistici deve essere mantenuto fino ai massimi limiti possibili.

Diminuendo il numero dei consiglieri da nominarsi aumenta la percentuale necessaria per raggiungere almeno un mandato, cioè un rappresentante. La modifica suggerita ed approvata dalla Commissione legislativa si ri-

solveva, effettivamente, in un peggioramento nell'applicazione del principio della proporzionalità.

Se una modifica nel numero dei rappresentanti del consiglio comunale si dovesse fare, questa dovrebbe consistere in un aumento nel numero dei consiglieri per aumentare così la possibilità dei gruppi linguistici di avere almeno un rappresentante negli organi, che si devono costituire.

La Giunta regionale ha ritenuto questo tanto più opportuno ed equo in quanto non si avrebbe alcuna giustificazione per una deliberazione che sancisse il principio che la composizione dei consigli comunali e delle Giunte comunali nella provincia di Bolzano venga fatta con criteri diversi da quelli che valgono non solo nella provincia di Trento, ma in tutta la Repubblica, e questi criteri diminuissero la possibilità di una più vasta e profonda rappresentanza proporzionale.

Infine la Giunta — aderendo in linea di massima, anche per non ritardare l'emanazione della legge, alle altre proposte della Commissione — ha ritenuto che la competenza in materia elettorale spetti alla Regione, anzitutto perché la competenza e potestà di emanare norme legislative nel campo elettorale spetta alla Regione e conseguentemente al Consiglio regionale e lo Statuto vuole (articolo 13) che nelle materie e nei limiti entro cui la Regione può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, siano esercitate dalla Regione. Conseguentemente le attribuzioni che la legge elettorale in vigore demanda al Prefetto devono venir attribuite al Presidente regionale. Questo lo esige anche l'unità, l'uniformità e eguaglianza per tutta la regione delle leggi che regolano o regoleranno l'ordinamento dei comuni.

L'attribuzione al Presidente della Giunta provinciale dei poteri spettanti, in base alla legge vigente, al Prefetto, porterebbe alla estromissione della Regione da ogni competenza ed ingerenza amministrativa nel campo elettorale dei comuni, e questo è certamente contrastante con le norme dello Statuto.

In considerazione di quanto è stato sopra espresso e per rendere possibile di indire entro breve termine i comizi per le elezioni amministrative nei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale, riesaminato il suo progetto, lo aveva riformato con le seguenti altre modifiche da apportarsi alla legge elettorale vigente ai seguenti punti:

1) *sostituire alla dizione « Prefetto » e « Giunta provinciale amministrativa » le parole « Presidente della Giunta regionale » e « Giunta provinciale » per quanto riguarda la Giunta provinciale in sede amministrativa;*

2) *precisare che l'ineleggibilità a sindaco del comune, che nella legge era limitata ai deputati provinciali, va rettificata nel senso che ai deputati provinciali subentrano gli assessori regionali e provinciali;*

3) *estendere l'ineleggibilità a consiglieri comunali, che nella legge era prevista soltanto per i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul comune e gli impiegati dei loro uffici, anche ai funzionari regionali e provinciali, che hanno la vigilanza sul comune, e agli impiegati dei loro uffici;*

4) *modificare l'articolo 16 della legge, che stabilisce che « i membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale*

compreso nella provincia » nel senso che questo divieto vale ora per i membri della Giunta provinciale e regionale.

Queste modificazioni riguardano unicamente l'adattamento della legge a quelle che sono le mutate e nuove situazioni determinatesi per effetto dello Statuto regionale, nella composizione degli organi regionali e provinciali, e non cambiano menomamente i principi a cui si è ispirata la legge elettorale.

Le altre modificazioni proposte dalla Giunta regionale riguardavano unicamente le forme procedurali diverse per i comuni con oltre 30.000 abitanti e quelli con meno di 30.000 abitanti.

La Commissione legislativa tuttavia rimase del suo convincimento che, anziché limitarsi ad approvare una legge composta di pochi articoli e cioè di quelli strettamente necessari per rendere possibile le elezioni nella provincia di Bolzano in armonia col disposto generale dell'articolo 54 dello Statuto, sia da preferire il metodo di emanazione di una legge organica che abbracci tutta la materia.

Ripresentò quindi il suo progetto in tale senso modificato solo nei punti in cui era intervenuta discussione con la Giunta regionale e secondo le intese sostanzialmente raggiunte.

La Giunta regionale, pur essendo convinta che sarebbe stato più pratico e più spedito il metodo da essa proposto, ha tuttavia deciso di aderire alle proposte della Commissione ed ha quindi pregato la Presidenza del Consiglio di diramare ai signori Consiglieri il testo della Commissione stessa e di convocare il Consiglio per la votazione della legge.

BENEDIKTER (S.V.P.): Vorrei rispondere in modo riassuntivo a tutte le osservazioni fatte, riducendole al loro contenuto essenziale. Per quanto si debba ancora tornare sulla questione della competenza legislativa, debbo osservare che le argomentazioni fatte dal dottor Caminiti comprovano che in sostanza la competenza legislativa della Regione è anche sul terreno giuridico e non solo sul terreno di fatto, in quanto il consigliere Caminiti ha portato in discussione un importante argomento: la carenza delle leggi dello Stato. Sul terreno giuridico ha confrontato le norme, contenute nello Statuto, concernenti la Regione, con quelle concernenti i comuni. Per la Regione, lo statuto ammette l'amanazione di una legge elettorale, mentre non ammette l'emanazione di una legge che ordini, in certo qual modo, l'organizzazione fondamentale nella Regione; cioè per la Regione abbiamo come competenza legislativa l'organamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, abbiamo la facoltà legislativa per le elezioni regionali, mentre per le Province abbiamo qualche cosa in più, cioè la facoltà legislativa circa l'ordinamento dei comuni che è un concetto, come il dottor Caminiti ha ammesso, senz'altro più vasto: non potrebbe venir fatto diversamente in quanto lo Statuto, che è fondamentale per la Regione, ha sottratto alla Regione tutto quello che si potrebbe definire ordinamento della Regione, che comprende le facoltà, stabilite da norme, sull'elezione dell'organo regionale, gli uffici ed il personale. Circa i comuni che sono enti amministrativi nell'ambito della regione, la Regione ha facoltà legislativa secondaria di ordinamento dei comuni e province, cioè una facoltà complessiva, sia nella costituzione degli organi, sia negli uffici e nel personale. Si è tentato di fare una distinzione fra ordinamento dei comuni e materia elettorale. Si è detto che una cosa è l'ordinamento dei comuni, altra cosa sono le elezioni. E qui il consigliere Toma ha detto

che è pacifico l'ordinamento degli uffici e del personale per quanto riguarda i comuni, è pacifico anche che la Regione, in base all'articolo 54 possa regolare il metodo delle elezioni però il diritto elettorale le è sottratto. Mi sembra che questa sia un'argomentazione contradditoria. Nell'ordinamento dei comuni è ritenuta pacifica la costituzione degli uffici e degli organi, e non parlo per quanto concerne la materia elettorale amministrativa, perché credo che bisogna distinguere fra materia elettorale amministrativa e politica. Mentre nell'ordinamento dei comuni si esercita un diritto elettorale di carattere amministrativo, si è discusso in sede di Consiglio se anche l'elezione del Consiglio regionale sia a carattere prevalentemente amministrativo anziché politico, e si è affermato il carattere politico, non senza obiezioni. Credo che per i comuni sia pacifico perché lo stesso titolo della legge relativa, che parla di elezioni amministrative, afferma che si tratta di materia elettorale amministrativa e non politica. Se ritiene come pacifico che rientra in questa competenza dell'articolo 5 la costituzione degli organi, perché l'articolo 54 coordinato con l'articolo 5 ammette questa legislazione alla Regione nella costituzione degli organi, non vedo poi in che senso questa costituzione di organi debba essere sottratta alla Regione. Si è fatta un'osservazione circa l'elettorato passivo, ed anche circa l'elettorato attivo. Si è detto e si è parlato di elezioni, della costituzione italiana, dello Statuto. Mentre siamo in tema di elettorato attivo, si è detto che questo non può essere limitato, deve essere concesso a tutti i cittadini; qualunque cittadino italiano di tutta la Repubblica Italiana può scegliere il posto, dove andare a votare anche per le elezioni comunali. Mi sembra che questo sia stato detto. Dovrei tacciare di lesione della costituzione fondamentale dello Stato, la legge 7 ottobre 1947 n. 1058, mentre il principio fondamentale di questa legge è la residenza per l'elettorato attivo, c'è un'eccezione a questo principio, la quale dice che chi ha il temporaneo domicilio, il temporaneo centro d'affari, può chiedere di essere iscritto. Quindi si tratta di eccezione ad un principio di una legge dello Stato, la quale, senza dubbio, è consone con la Costituzione italiana dello Stato. Abbiamo ritenuto che non dobbiamo accogliere questa eccezione al principio. La nostra competenza legislativa in materia deve attenersi ai principi della legge statale e, ammesso che la base di queste liste elettorali comunali sia il registro della popolazione stabile, solo in via eccezionale, per le elezioni politiche è ammessa l'iscrizione nelle liste di persone che si trattengono temporaneamente. Ammettiamo che per le elezioni politiche questa iscrizione abbia una sua ragione, in quanto le elezioni politiche avvengono contemporaneamente in tutto il territorio della Repubblica. Come è rilevato nella relazione non siamo dell'opinione di una simile eccezione, che chiunque si trattenga, anche temporaneamente, in un comune, possa partecipare alle elezioni comunali. Del resto questa ragione è stata smentita anche dal legislatore italiano nella legge comunale e provinciale del 1915, dove si dice, all'articolo 13: « *Sono elettori colore che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821.*

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati inscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere inscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova inscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 31.

Alla domanda dev'essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'inscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente inscrizione o cancellazione dalle liste ».

Per quanto riguarda l'elettorato passivo, anche qui si è parlato di lesione della costituzione italiana. Si dovrebbe tacciare di lesione, la legge elettorale regionale emanata con decreto del Presidente della Repubblica dove si restringe l'ambito dell'eleggibilità alla Regione, e noi riteniamo che questo cosidetto principio, che sarebbe insito nella Costituzione italiana, è stato già superato dalla legge elettorale regionale. Noi riteniamo che l'eleggibilità delle elezioni comunali, dove si tratta in sostanza di eleggere un consesso destinato ad amministrare un comune, non possa prescindere da questo requisito minimo di un legame al comune, che è costituito dalla residenza. Circa la questione della legge organica, a parte la necessità di un testo completo in tedesco, a parte il rilievo fatto nella relazione, la Commissione è stata del parere che la legge regionale sia quella che, in materia di legislazione primaria e secondaria, in linea di principio, debba essere una legge completa, perché, sarebbe in certo qual senso incompatibile, con il concetto di una legislazione di Regione autonoma, che può darsi da sè le proprie leggi; il fare delle leggi che, per una buona parte del loro contenuto, siano semplicemente richiami alla legge statale. Per quanto concerne la composizione dei consigli comunali, credo che tanto nella relazione della Giunta regionale, come nel progetto della commissione, questi consigli sono della stessa composizione numerica, come previsto nella legge nazionale. È necessario, per spiegare meglio, ritornare ancora sull'essenza dell'articolo 54 e sulle ragioni di essere di questo articolo. Se fosse stata applicata la legge nazionale anche ai comuni, sotto i 30 mila abitanti, della provincia di Bolzano, sarebbe successo che in molti comuni l'elemento minoritario etnico non avrebbe potuto ottenere nessun rappresentante, perché si sarebbero potute avere due liste con esclusione, eventualmente, della terza di minoranza etnica. A questo scopo si è venuti all'articolo 54 che dispone una rappresentanza proporzionale e credo che questa proporzionale sia assicurata da Van d'Hondt accolto nel testo di legge e già applicato nelle elezioni comunali di Bolzano. Per la questione delle norme penali, che credo sia stata discussa anche in sede di commissione mista di Norme di attuazione, credo che possiamo, anche per questa legge, prescindere da una discussione profonda, in quanto questa legge si richiama alle leggi statali e riporta semplicemente le norme penali della legge statale. Per quanto concerne i rilievi di carattere formale fatti da Paris, si

può senz'altro ammettere che la legge non è fatta da un ufficio legislativo, come sarebbe quello nazionale, che ha una tradizione legislativa secolare, mentre noi non l'abbiamo ancora, ma credo che questo non possa influire sulla valutazione del contenuto della legge.

PARIS (P.S.L.I.): È giusto, le ho chiamate valutazioni esterne.

BENEDIKTER (S.V.P.): La legge del resto è in discussione da lunghissimo tempo, ed è stata valutata per quanto concerne la sostanza, da tutti i punti di vista, è stata approfondita nella maniera più lunga possibile.

TOMA (IND.): Scusi, cosa dice l'articolo 10 della legge del 1947 ?

BENEDIKTER (S.V.P.): L'articolo 10 della legge del 1947 dice: *« Chi è iscritto nelle liste elettorali di un comune può chiedere di rimanervi, nonostante abbia trasferito la propria residenza in altro comune ed ottenuto la iscrizione nel relativo registro della popolazione stabile. A tale fine, entro 15 giorni dal trasferimento della residenza, invia al sindaco del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro comune.*

Chi, pur non avendovi la residenza, intenda esser iscritto nelle liste elettorali del comune di nascita o del comune dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la dichiarazione del comune di residenza, attestante l'avvenuta rinuncia alla iscrizione nelle liste di quel comune.

Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande ed i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta con la indicazione dei documenti allegati.

Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro il 20 novembre, tranne per coloro che siano già elettori, il certificato dell'ufficio del casellario giudiziale, che provvede al rilascio non oltre il 10 dicembre ».

Non avendo la residenza, non essendo compreso nel registro della popolazione stabile, può partecipare alle elezioni politiche. Noi ammettiamo la ragionevolezza di questo principio per le elezioni politiche, ma non per quelle amministrative.

(Ore 12.50).

(Ore 14.55).

PRESIDENTE: La seduta è ripresa. Si riprende la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno.

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi voglio brevemente soffermare su due uniche questioni, che sono state anche abbastanza esaurientemente trattate questa mattina: sulla questione della competenza del Consiglio a legiferare e sulla questione della residenza per il diritto di elettorato attivo e passivo. Nella questione della competenza dirò francamente che noi stessi in un primo tempo ci siamo posti qualche dubbi, in quanto, leggendo anche attentamente la disposizione dello Statuto, non

abbiamo trovato l'espressione che esattamente ci dicesse che abbiamo la competenza per legiferare in questa materia. Ma, siccome è noto e lo si vede in questo come in altre questioni, che lo Statuto è lacunoso e difettoso e che contiene anche materialmente, se non nell'intendimento del legislatore, qualche insidia di fronte alla quale noi dobbiamo adergerci con tutte le nostre cautele, abbiamo considerato, in modo particolare, una questione: ed è che indubbiamente lo Statuto regionale che oggi noi abbiamo di fronte e che costituisce legge costituzionale dello Stato, è per noi diritto positivo costituzionale, e come tale deve essere interpretato in ogni sua parte, nel suo complesso nel senso di avere un effetto piuttosto che nel senso di non averne alcuno. Voi sapete, egregi colleghi, quale è la posizione del nostro partito, in tema di autonomia. Da certuni potremmo essere riguardati come ultra-autonomisti, ed invece noi siamo solo ed unicamente degli autonomisti, ma concepiamo l'autonomia come un tutto tale che ci dia la possibilità di porre in esecuzione tutti i diritti che comporta la vita amministrativa della nostra Regione, al fine di dare a questa vita amministrativa una reale e concreta consistenza. Ed è per questo motivo che noi non abbiamo considerato le disposizioni dello Statuto speciale ciascuna per se stessa, ma le abbiamo considerate nel loro complesso. Ci sembra alla base di queste considerazioni, che particolarmente il collegamento che devono gli articoli 54, 19 e 5, comma 1°, ed anche in parte l'articolo 11, che si riferisce alle province, altro significato non possa avere che, anche in tema di legislazione amministrativa per le elezioni comunali, la Regione debba avere la competenza specifica. Ma anche laddove il dubbio sussistesse, non spetterebbe a noi, egregi colleghi, il compito di sollevarlo. Noi siamo venuti qui, tutti o quasi, ad eccezione del M.S.I. che molto chiaramente e molto lealmente ha detto fin da principio di essere in una posizione antiautonomista, e quindi sostiene delle ragioni antiautonomiste, e ne ha il diritto, proclamandoci sostenitori dell'autonomia. Come tali abbiamo un dovere di fronte ai nostri elettori, e qui siamo per adempiere a questo dovere; è vero che ci troviamo di fronte ad una legge, ma se questa legge è dubbia, noi abbiamo il sacrosanto dovere di risolvere questi dubbi a favore della Regione, a favore di un'affermazione dell'autonomia nel suo pieno vigore anche nel sistema dell'elettorato amministrativo. Noi abbiamo anche esaminato le conseguenze che ci potrebbero derivare da una manifestazione di volontà del Consiglio in senso affermativo e da una possibile reiezione a possibile deroga dall'approvazione della legge da parte del Commissario del Governo. Qualora la legge che noi dovessimo approvare in Consiglio venisse respinta nel senso che il Commissario del Governo non volesse porre il suo visto, è logico il rinvio al Consiglio. Il Consiglio ri troverebbe nelle necessità, almeno nella situazione morale, di doverla riconfermare, perché altrimenti il suo prestigio ne perderebbe. Ed allora la legge verrebbe inoltrata una seconda volta in sede competente per ottenere l'approvazione ed il visto anche da parte governativa. Qui ci potremmo trovare di fronte al diniego da parte del Governo, alla impugnazione della legge davanti alla Corte costituzionale, che ancora non esiste. E sta bene. Ma in questo momento c'è una valutazione umane ed anche politica da fare. Noi abbiamo cercato di dare una realizzazione piena al nostro sistema di autonomia, ci siamo posti tutti i problemi, l'uno dopo l'altro, almeno quelli di carattere principale, e consideriamo che anche il Governo da parte sua

ha una responsabilità in questa situazione, e se uno Statuto che è stato approvato affrettatamente non ci precisa in modo tassativo, chiaro, inequivocabile, se e come noi si possa affrontare il problema delle elezioni comunali in sede regionale, dico che il Governo non potrà impugnare la questione davanti alla Corte costituzionale, quando noi ci teniamo nei limiti dell'onestà e nei limiti del consentito. Tutti sappiamo che in provincia di Bolzano le elezioni non avvengono da moltissimi anni e tutti i comuni stanno sinceramente aspettanto di avere finalmente anche là una vita più democratica di quella che purtroppo fino adesso c'è stata. Sulla questione della residenza per l'elettorato attivo e passivo, devo semplicemente limitarmi a dire che per quante considerazioni si possano fare su questo argomento, se noi dovessimo andare in uno qualsiasi dei comuni, particolarmente nei comuni non cittadini, tanto in provincia di Bolzano quanto in provincia di Trento, a dire che noi abbiamo accettato il principio che si possa essere elettore ed eleggibile senza essere residente nel comune, noi non ci dovremmo assolutamente più far vedere. Da parte di nessuno, e voi tutti lo sapete, questo principio sarebbe accolto. Noi non dobbiamo discutere, secondo me, perché se lo Stato ci vincola a tenere presenti i princìpi della legge dello Stato nella materia in cui abbiamo la competenza di carattere secondario, queste leggi sono esclusivamente quelle esistenti, e non le leggi future. Tenendo conto delle leggi esistenti, noi, come ha dimostrato stamane il dottor Benedikter, molto diligentemente, abbiamo questa competenza di fissare l'obbligo della residenza nei singoli comuni. Ma io vorrei invitare il Consiglio a riflettere un po' su questo problema, perché senza l'elemento della residenza non è possibile che i nostri cittadini dei dei comuni periferici accettino di buon grado la legge che noi approveremo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questa discussione sulla relazione della Commissione dell'Assessorato agli affari generali dovrà concludere. Ora io penso che si possa porre una netta distinzione: c'è la questione pregiudiziale della competenza e ci sono le questioni specifiche a proposito dei singoli articoli. Le questioni specifiche vorrei che fossero risolte quando esamineremo i singoli articoli. Ora bisognerebbe concludere solo, a mio modo di vedere, sulla questione della competenza a legiferare in materia. Prendo la parola perché mi pare doveroso informare il Consiglio che sabato sera il Commissario del Governo ha rivolto, personalmente a me, una lettera per svolgere un certo ordine di considerazioni che dovrebbero suggerire il rinvio della discussione delle legge. Le considerazioni sono appunto quelle che sono state sollevate anche qui, circa un possibile dubbio sulla nostra competenza. Ho convocato la Giunta nel pomeriggio e abbiamo premesso un esame della situazione, giungendo alla conclusione che, con tutto il rispetto dovuto naturalmente a così autorevole suggerimento, noi non dobbiamo e non possiamo tenerne conto. Per questo ordine di considerazioni siamo convinti, in Giunta, che la competenza a legiferare in materia ci è data per quel complesso di argomenti che avete già sentito dai vari relatori e ai quali ne vanno aggiunti altri due. Uno di natura interpretativa dell'articolo 54 che prevede la possibilità di risolvere questa situazione in sede locale. Lo Statuto nostro è legge costituzionale, legge speciale. Quanti hanno voluto sostenere la competenza dello Stato, hanno detto espressamente che se esistesse realmente un organo

al quale deferire subito questo quesito, che può presentare aspetti di perplessità, e fosse investito del potere di risolverlo, certamente la prudenza dovrebbe dirci di farlo. Ma quest'organo non esiste. Non sarebbe possibile deferire la questione, con carattere di decisione, alla Commissione paritetica che attualmente si occupa delle Norme di attuazione, perché, come sapete, quella Commissione elabora un testo che potrà essere accolto interamente, ma che dovrà essere emesso dal Consiglio dei ministri e dal Presidente della Repubblica, veri organi legislativi in materia; non può essere il Consiglio di Stato organo chiamato a pronunciarsi, perché non ha potere decidente, esso può emettere dei pareri ma che non sono vincolati; neppure la Corte costituzionale se esistesse, perché essa si pronuncia su conflitti attuali, e non emetterebbe pareri su possibili conflitti potenziali. In questa situazione, rinviare vorrebbe dire: rinviare così, fino a quando? Noi riteniamo assolutamente urgente fare, per quanto riguarda, tutto il possibile perché le elezioni in Alto Adige possano avvenire. Io allora portai a Sua Eccellenza il Commissario del Governo il pensiero della Giunta, che per queste considerazioni ha inteso procedere senz'altro all'esame della legge e, dal nostro canto, soprattutto noi membri della Commissione paritetica delle Norme di attuazione, vedremo, in quel lasso di tempo che deve intercorrere, ai sensi dell'articolo 49 del nostro Statuto, per la promulgazione della legge, vedremo di confermare meglio attraverso altri pareri, il nostro giudizio che però, ripeto, su questa materia è apparso unanime.

PRESIDENTE: Chiusa la discussione preliminare, sentita la relazione dell'Assessore agli affari generali e quella del dottor Benedikter per la Commissione, entriamo nell'esame del progetto di legge per le elezioni comunali nella provincia di Bolzano.

Articolo 1.

SALVETTI (P.S.I.): Pongo una domanda già fatta stamane da Paris: se, anche per analogia con il decreto governativo e altro, non sia lecito, per la parte penale, fare qualche riferimento in sede introduttiva. Si potrebbe salvare la forma: tenuto conto dei riferimenti, farne 3 o 4. Vorrà dire che noi riconosciamo la legge ed abbiamo voluto tenerci agganciati in quanto applicabile. Penso che un agganciamento in sede introduttiva potrebbe essere utile per mettere le mani avanti, forse per dare qualche cosa di distensivo a chi volesse sollevare delle obiezioni contrarie.

TOMA (IND.): Aderisco. Erano tre le disposizioni citate da Paris: legge 7 gennaio 1946 comma 1°; articolo 5 della legge elettorale; articolo 54 dello Statuto. Queste tre bisognerebbe citarle.

PRESIDENTE: Prego i consiglieri proponenti di voler stendere un'aggiunta introduttiva al progetto di legge. Penso che si possa procedere all'esame dell'articolo. Vi sono osservazioni riguardo all'articolo 1? Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano! Approvato.

Articolo 2. Chi domanda la parola sull'articolo 2? È posto ai voti l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Approvato.

Articolo 3. È aperta la discussione sull'articolo 3.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per le elezioni politiche si è tenuto conto, nonostante la dizione della legge nazionale, degli ultimi accertamenti.

SALVETTI (P.S.I.): Ma allora era detto nel regolamento elettorale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Siccome sulla sostanza siamo tutti d'accordo, chiarezza vuole che si tolga la parola « censimento » dall'ultimo comma e si dica: « In base agli ultimi accertamenti fatti dall'ufficio centrale di statistica ».

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola sull'articolo 3? Chi è d'accordo sull'articolo 3 è pregato di alzare la mano. Approvato.

Articolo 4. È aperta la discussione sull'articolo 4.

CAMINITI (P.S.I.): L'articolo 4 riproduce in sostanza quanto vige per il comune nella legge dello Stato, però non sarebbe male fare qui, in sede, un riferimento all'articolo 54. Secondo il mio modestissimo avviso, la Giunta comunale è un organo dell'ente comune, talmente importante, per il quale, anche violando in forma astratta quello che potrebbe essere l'esigenza della pura democrazia — e del resto mi pare che questa violazione è ammessa nell'articolo 54 — penso che in questa sede dovremmo esigere che nei comuni dell'Alto Adige ci siano le rappresentanze dei due gruppi etnici, evitare, cioè, che la composizione della Giunta, fatta con le due rappresentanze, sia un prodotto esclusivo di particolari combinazioni politico-locali che possono accettare o meno questa esigenza imposta dal legislatore coll'articolo 54, ma che debba essere una necessità che la Regione ritiene indispensabile, appunto per assicurare, signori colleghi, quella tranquillità di vita e quella collaborazione di cui ho parlato stamane, e di cui da tanti anni si scrive e si parla, ma che, Voi tutti mi darete atto, non è facile se non si mettono chiaramente i limiti alle competenze, se non si indicano chiaramente le zone di attività e di possibilità. Ora questa mi sembra la sede più adatta, perché si dia prova che a questa collaborazione si vuole arrivare in forma precisa, reale e concreta. Prego il Consiglio di voler prendere in esame questa mia proposta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mi pare che l'osservazione del dottor Caminiti sia perfettamente intonata alle disposizioni dello Statuto, e — per quanto sia sicuro che da parte della Commissione legislativa del Consiglio, l'ommissione sia del tutto involontaria — penso che sia opportuno che nell'articolo 4 si faccia preciso riferimento all'articolo 54. Io allora proporrei senz'altro questa formula: « La Giunta comunale si compone, con rispetto alla rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 54 dello Statuto Regionale, del Sindaco che la presiede e Assessori nei comuni ecc. ecc.». Riterrei che non si può fare la casistica, ma solo fare riferimento, per rispetto, all'articolo 54, com'è doveroso, data la portata esatta che Caminiti ha messo in rilievo.

CAMINITI (P.S.I.): Mi dichiaro soddisfatto.

BALISTA (D.C.): Volevo chiedere, a titolo informativo, perché non ho avuto molto tempo da dedicarmi allo studio approfondito di questa legge e delle ripercussioni dell'articolo 54 dello Statuto, se sia il caso di vedere se l'articolo 54 si riferisce anche a tutti gli altri organi dei comuni ed enti locali, che non sono organi veri e propri, ma prescritti dalla legge comunale e provinciale, ed altre leggi relative: per esempio il comitato amministrativo dell'ECA, la commissione comunale per

le licenze, la commissione comunale tributi locali, la commissione edilizia, la rappresentanza nelle aziende municipalizzate dei comuni. Ora penso che l'articolo 54, oltre che alla parte elettorale della costituzione elettiva dei Consigli comunali, si riferisca anche a tutta la vita funzionale e strutturale del comune e quindi vorrei sapere se è questa la sede per completare il pensiero del legislatore, quando parla della formazione delle Giunte comunali.

AMONN (S.V.P.): Credo che tutti siano perfettamente d'accordo che anche nella Giunta la rappresentanza dei gruppi etnici deve essere proporzionale, però penso che non è all'articolo 54 al quale si deve fare riferimento, in questo caso specifico, ma all'articolo 44, il quale parla della composizione della Giunta provinciale di Bolzano e dice, al comma 3°: « *La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia* ». Siccome abbiamo partiti che possono avere anche nel loro seno i due gruppi etnici, e alcuni partiti li hanno, penso che anche nella Giunta comunale deve valere lo stesso criterio come per la Giunta provinciale. Credo quindi che sarà meglio basarsi sull'articolo 44 e non sul 54.

SALVETTI (P.S.I.): Il consigliere Amonn ha toccato un tasto che secondo me merita di essere chiarito. Do atto, con molta soddisfazione, di aver accettato la tesi affermata dall'altro collega, ma in quanto tirare in campo i partiti, la cosa si presenta diversa, perché negli altri comuni d'Italia la conformazione della Giunta è in rapporto ai partiti che sono scaturiti dalle elezioni. Là fa gioco l'accordo fra i partiti. Perciò la presenza o meno di minoranze è derivazione di un accordo. Quindi, accettata la proposta subito, come si vuole qui rilevare giustamente, è stato certamente affermato che non è problema di volontarismo o collaborazionismo, si tratta di applicare l'intendimento preciso del legislatore, per cui la presenza della minoranza allogena italiana e la maggioranza di lingua tedesca non è problema di volontarismo, ma di difesa, per cui la legge dice che la minoranza italiana deve essere presente. Non confondiamo il fatto dei partiti con il fatto etnico. Sono due categorie sostanzialmente distinte. Ma nella sostanza credo che siamo d'accordo con questo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La sostanza è sempre quella e, aderendo alla proposta di Amonn, invece di fare quell'inciso che avevo proposto io, si può aggiungere: « La composizione della Giunta comunale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio comunale ».

PRESIDENTE: Viene riletto l'articolo 4 con l'aggiunta: « *La composizione della Giunta comunale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio comunale* ».

CAMINITI (P.S.I.): Desidero confermare che questa aggiunta è fatta per esplicito richiamo all'articolo 54. Il criterio, con il quale questo richiamo va fatto funzionare, è lo stesso di quello previsto per il Consiglio provinciale, espresso nell'articolo 44, richiamato dal consigliere Amonn. Questo per la precisione.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo sull'articolo 4, nella formulazione che è stata letta,

è pregato di alzare la mano. Approvato. Controprova. Astenuti 2: Paris e Bettini.

Articolo 5.

SCOTONI (P.C.I.): Qui, ho sentito dire, è la grossa questione, e sento il bisogno di dire una parola in argomento, per un duplice ordine di considerazioni. Uno perché non sono intervenuto prima nella discussione generale che ha preceduto la lettura degli articoli singoli, e non sono intervenuto non già perché non mi si fossero affacciati i dubbi che sono stati portati in questo Consiglio, ma perché, avendo già prima discusso fra di noi, mi pareva che si fosse trovata una soluzione che potesse rendere superflua la discussione precedente, almeno su questo determinato argomento. Secondo perché ho sentito domandare da qualche consigliere, come mai vi fosse una unica relazione e non vi fosse una relazione di minoranza. A proposito voglio precisare che non su tutti gli articoli mi sono trovato perfettamente in coincidenza di vedute con gli altri membri della Commissione; su qualche articolo non ero d'accordo, come, per esempio, su quell'articolo 5, ma che, dato che la mia divergenza si limitava a pochissimi punti sul complesso di 97 articoli, non ho ritenuto, come ho anche detto ai componenti della Commissione, di stendere una relazione di minoranza, riservandomi di far presente le mie divergenze sui due punti, sui quali le mie idee non coincidono. La mia divergenza comincia al secondo capoverso di questo articolo, primo e secondo capoverso, in quanto dubito, per il primo capoverso, che si possa richiamare la norma del nostro Statuto, nel prevedere la possibilità di richiedere la residenza per tre anni per le elezioni comunali, facoltà che era data in occasione della legge elettorale regionale. Qui si tratta di elezioni comunali, là si parla di residenza nella regione, e qui facciamo la residenza nei comuni. È dubbio se noi possiamo introdure questa limitazione, e vorrei richiamare l'attenzione dei consiglieri su questo mio dubbio. Sul secondo capoverso non ho dubbi, trovo che abbiamo limitato l'elettorato passivo in maniera molto considerevole, richiamandola poi con la decisione dell'articolo 13 che vi era nella legge 7 gennaio '46 sulle elezioni comunali nel resto del Paese, lo abbiamo ridotto di molto prescrivendo la residenza anche per l'elettorato attivo. Dal punto di vista pratico, credo che la questione non abbia grande importanza, ma vorrei porre questo punto di vista. Abbiamo già sentito dalla discussione che è stata fatta in generale sulla legge, e da quanto ci ha riferito il Presidente della Giunta regionale, come questa legge non sia molto facile, avrà vita combattuta e travagliata. Ora dico che in questa situazione mi sembra opportuno che quando uno affronta il dibattito, la battaglia, forse si debba cercare di essere sul terreno possibilmente più solido e che più difficilmente offre il fianco alle critiche ed in certi casi anche abbastanza facile, come questo. Perciò ritenendo che questa limitazione dell'elettorato passivo sia in contrasto anche con gli articoli 48 e 51 della Costituzione, io vorrei pregare i signori Consiglieri di riflettere profondamente e vedere se sia il caso di offrire facile destro a chi dovrà criticare e fare le sue osservazioni su questa nostra legge.

MITOLO (M.S.I.): Già in sede di discussione del progetto di legge della Commissione legislativa, mi sono trovato d'accordo con Scotoni per quanto riguarda la questione dell'elettorato attivo e passivo, e quanto egli ha richiamato oggi in questa sede è pienamente sottoscritto da me e dal consigliere Cristoforetti. L'articolo 5 non può modificare quello

che è previsto dall'articolo 12 della legge 7 gennaio 1946, proprio per le ragioni esposte da Scotoni, perché si tratta di diritti sanciti già nella Costituzione italiana, già esplicemente riconosciuti dalla legge nazionale, dai quali alcun principio di legge regionale può derogare. Pertanto mi associo alla richiesta di Scotoni per quanto riguarda il diritto all'elettorato passivo, che non deve comportare l'iscrizione nelle liste generali elettorali del comune, dove si ha la residenza. Non sono d'accordo con il richiamo all'articolo 13: caro Scotoni tu epuri la memoria di tuo padre dicendo questo! Penso che questa questione sia già superata dalla Costituzione. La Costituzione ha sancito a tutti il diritto dell'elettorato attivo e passivo, senza alcuna limitazione. Se ancora oggi siamo irretiti da quelle benedette o maledette leggi che limitano certi diritti che la Costituzione ha così altamente proclamato, penso che faremo opera buona, sia per quella necessità e dovere e bisogno di pacificazione che ovunque è sentito, sia anche per una considerazione di carattere giuridico e morale, se oggi ci si offre un'occasione di poter applicare i princìpi sanciti dalla Costituzione, così come vanno applicati: onestamente e lealmente.

SALVETTI (P.S.I.): Sulla prima parte c'è una questione da risolvere. È una domanda: « Nelle liste generali elettorali del comune »; ora qui siamo all'atto concreto. L'anno scorso parte di coloro che erano lassù residenti per lavoro . . .

CONSIGLIERE: Domiciliati, non residenti.

SALVETTI (P.S.I.): Siccome la concessione generale di poter votare lassù è venuta un po' in ritardo, qualcuno aveva richiamato in vita l'originaria pertinenza ed è andato al suo paese, pur avendo i titoli per essere iscritto lassù. Ora pongo questa domanda: le liste elettorali oggi nei comuni dell'Alto Adige, si devono intendere come sono, oggi in una fase di non variante, o si deve intendere come si applicherà alla viglilia di tutte le elezioni, comprese anche le nostre nei comuni, che tutti coloro che hanno o credono di avere i requisiti possono invocare l'iscrizione in quel comune dove ritengono di avere i requisiti. Perché, o noi creiamo una specie di chiusura, o, diciamo, là ci sono i nominativi, quelli sono gli aventi diritto. Oppure si dice: tutti coloro che ritengono di avere i requisiti fissati dalla legge per ottenere l'iscrizione, possono essere ancora in tempo per iscriversi. O liste chiuse, allo statu quo e riguarda il passato, o si intende lista fluida fino ad una certa scadenza, come si usa in tutti i comuni d'Italia. Quanto alla seconda parte anch'io sono contrario a questa limitazione al cittadino del diritto elettorale passivo, che sia contro una precisa disposizione della legge nazionale. Ho sentito fare una proposta, che mi era parsa accettabile. Potrebbe essere una soluzione, però per me non risolve l'urto fra quelli che sono stati i motivi esposti da Benedikter e la disposizione di legge, perché ho il dubbio che qui si tratta o tutto o niente, o vale la legge nazionale che dice che può essere candidato qualunque cittadino di qualunque comune d'Italia, quello mi pare che vale come principio; o vale l'altra limitazione. Sarebbe una transazione fra il totale nazionale e la limitazione comunale. Se fosse possibile superare questa specie di o tutto o niente, forse la posizione di limitarsi alla regione o alla provincia, potrebbe essere una via di transazione, anche perché sappiamo che l'ele-

mento tedesco nell'Alto Adige insiste molto ed ha le sue ragioni, che non condivido, possono avere il loro peso.

PARIS (P.S.L.I.): Io mi ero proposto di fare un unico intervento sulla questione generale, ma sento, con un certo orgasmo, il bisogno di esprimere la mia opinione. Sono stato io a fare la proposta questa mattina che l'elettorato passivo si dovesse limitare, non dargli cioè l'ampiezza prevista dall'articolo 12 del comma della legge, ma dare limitazioni alla regione oppure alla sola provincia di Bolzano, visto che è una legge autonoma propria per la provincia di Bolzano, e quindi senza tanti preamboli io proporrei questo emendamento al 2° comma: « solo gli iscritti alle liste elettorali di uno dei comuni della provincia di Bolzano ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non sempre, uno può anche essere residente ed essere via dal comune, pur avendo mantenuto la residenza. Quello parteciperebbe.

PARIS (P.S.L.I.): È il caso opposto quello: quello cioè che è venuto, non partecipa se non ha la residenza?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se non ha la residenza, no!

BENEDIKTER (S.V.P.): Se vi è da un anno ha la residenza, se l'ha chiesta.

PARIS (P.S.L.I.): Do ragione a Benedikter, che il consigliere comunale deve avere una certa conoscenza del comune, ma immagino che quando un cittadino da un anno vive in quel comune, non avrà problemi economici in quel comune.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): No, ognuno può chiedere la residenza in un comune.

PARIS (P.S.L.I.): La residenza provvisoria sì, ma nell'altro caso uno viene, dopo un giorno, iscritto nelle liste elettorali. Proporrei che potessero votare quelli che sono là dopo sei mesi o dopo un anno, tutti. Per lo scopo che sia possibile l'elettorato passivo per uno anche se non è residente.

CAMINITI (P.S.I.): Devo rilevare che all'articolo 5 del progetto di legge in esame, non esiste alcun riferimento per quanto concerne il IV° comma dell'articolo 19 che riguarda le elezioni regionali. Quindi, la discussione si fa per processo induttivo in relazione a quello che è stato detto da Benedikter, relatore di un progetto che non discutiamo. La relazione infatti si riferisce ad un progetto che non abbiamo, mentre questo progetto si riferisce alla relazione dell'assessore Negri. Ad ogni modo, a parte questa considerazione di carattere polemico, c'è il fatto che il progetto di legge che noi esaminiamo all'articolo 5, 1° comma, non prevede alcun riferimento al IV° comma dell'articolo 19 dello Statuto regionale. Ma, a mio avviso, questo 1° comma è compilato in forma piuttosto empirica. Infatti se noi esaminiamo l'articolo 11 del decreto legge 7 gennaio 1946 n. 1, troviamo un riferimento specifico al modo come le liste elettorali sono compilate, e questo, a mio avviso, è indispensabile per qualunque comune italiano, e non meno indispensabile per i comuni dell'Alto Adige. Gli amici del Südtiroler Volkspartei mi perdonino la mia franchezza, la mia chiarezza, di cui loro mi devono dare atto in ogni circostanza, noi sappiamo, loro ed io, perché viviamo in quella provincia, che

in certi comuni, non sempre le cose vanno secondo le disposizioni di legge, non per cattiva volontà o scarsa conoscenza delle disposizioni stesse, ma talvolta per erronea interpretazione delle disposizioni stesse. Vi potrei citare un caso tipico. Nel '45 c'era un borgomastro, nominato dalla precedente amministrazione di occupazione, il quale, dopo l'emissione del decreto del Prefetto convalidato dall'A.M.G. che nominava i Sindaci, non voleva andarsene. Allora io, che allora ero Capo di gabinetto del Prefetto di Bolzano, sono andato sul posto per dire a quest'uomo che, malgrado tutto, egli se ne doveva andare. Egli mi rispose che non se ne andava perché la legge era con lui, che era stato nominato dal popolo, ed era in buona fede, era convintissimo che doveva restare al suo posto. Dovetti spiegargli che se continuava a firmare, doveva un certo giorno pagare in proprio tutto quello che firmava. Allora mi disse: ecco la chiave, e se ne andò. Ho raccontato questo episodio, che risponde ad una realtà, per dire che non è male abbondare nel fare riferimenti alle leggi vigenti, non è male in nessun caso, compresi i comuni dell'Alto Adige, senza volere far torto a nessuno. Sarei preoccupato di questa dicitura piuttosto empirica ed incompleta, a mio modestissimo avviso, nell'interesse di tutti, nell'interesse soprattutto dei sud-tirolesi. Perché oggi ci sono dei sud-tirolesi che rientrano, per i quali, quindi la questione della residenza è tanto importante quanto per gli italiani, che non hanno eventualmente curato di mettere a posto la loro situazione sul registro di residenza di popolazione. Quindi facciamo un riferimento preciso e specifico alla legge che deve disciplinare il procedimento, o meglio il diritto ad acquistare l'iscrizione nelle liste elettorali, e saremo tutti tranquilli. Questo per quanto concerne l'elettorato passivo, ormai si sono sfoderate troppe sciabole e quindi non è il caso di tirare fuori anche la mia. Evidentemente non credo che ci possano essere dubbi sulla mia posizione, in questo campo. Che un cittadino di una Nazione, pur che sappia leggere e scrivere, possa essere consigliere comunale di qualsiasi comune della Nazione, per me è una delle più brillanti affermazioni del diritto civico e politico di un popolo, ed è una più grande conquista umana e sociale nel campo della pubblica amministrazione, alla quale qualunque rinuncia avrebbe il sapore amaro di una disfatta. Ma, a parte queste considerazioni, io so per esperienza che non sarà certamente il cittadino della Sicilia che verrà a volere fare il consigliere comunale a Vandoies, pur non essendo mai stato a Vandoies e non conoscendo i problemi. Quindi invocare questa preoccupazione dell'ignoranza completa dei problemi locali, mi sembra fuori luogo. Piuttosto dirò un'altra cosa, dirò che è nell'interesse stesso delle pubbliche amministrazioni, soprattutto delle piccole, che questa larghezza, questa elasticità di candidatura esista, perché dobbiamo riconoscere che non sempre nei piccoli comuni esiste l'elemento idoneo ad amministrare con intelligenza, o quanto meno a sollecitare certi problemi con l'energia e l'intelligenza e la capacità necessaria. Quindi, perché vogliamo impedire che i cittadini di un comune o provincia vicini possano contribuire a migliorare l'andamento di un piccolo o grosso comune ? Su quale base, per quale motivo? Forse che l'apporto della capacità, dell'esperienza, dell'inteligenza sia deleterio? Penso di no. Se mi parlate di competenza, di cognizione di problemi locali, oggi, con la stampa, con la radio, con tutti i mezzi culturali e divulgativi, e quelle nozioni di ogni genere, questa ignoranza è molto relativa. L'avrei capito 50 anni

fa, ma oggi è calata di molto. Comunque io ritengo che per questi motivi, o per il criterio di carattere generale, che una legge regionale non può andare contro il principio sancito dalla legge dello Stato, dobbiamo seguire i criteri prescritti dalla legge del 1946. Il riferimento fatto all'articolo 19, se per quanto concerne l'elezione regionale è una necessità che si sia residenti nella regione, non calza nel caso in ispecie, perché quella è una legge particolare che non attinse a sè la regolamentazione di una legge nazionale. La Regione è di nuova costituzione e non ha nessun riferimento, ma è un organismo politico amministrativo in via di esperimento per il quale sono indispensabili, a mio avviso, alcune cautele; ma quando noi facciamo una legge elettorale per i comuni dell'Alto Adige abbiamo già davanti a noi la legge elettorale di tutti i comuni dell'Italia. Abbiamo già una pietra miliare che non possiamo disconoscere, né possiamo andare contro ad essa. Per questi motivi, chiedo che all'elettorato passivo siano applicate le stesse norme vigenti per la legge nazionale.

BENEDIKTER (S.V.P.): In sostanza si era fatto riferimento agli articoli 44, 46 e 51 della Costituzione. Il titolo relativo porta come iscrizione: rapporti politici. Ora, mettendo accanto a queste norme — che del resto non contengono nulla che importi nessun divieto circa lo stabilimento di princìpi speciali per i rapporti puramente amministrativi, in quanto ci si riferisce anche alla legge — ponendo accanto a questi articoli della Costituzione, la legge costituzionale del nostro Statuto speciale ed inoltre il decreto presidenziale che ha sancito le norme per la prima elezione del Consiglio regionale, vedremo che sono contenuti i princìpi, i quali non si vorrà affermarlo, ledono la Costituzione nel suo spirito, ed in applicazione a questi princìpi è stata formulata anche la legge per le elezioni comunali. In sostanza, quando in una legge che riguarda le elezioni regionali si afferma che non può essere eletto come consigliere regionale chi non è residente nella regione, si afferma il principio che ad amministrare la Regione può andare solo chi è residente nella regione. Noi non facciamo altro che applicare lo stesso principio per i comuni. Del resto, proprio i comunisti e socialisti, come affermano il principio dell'autonomia comunale, della libertà dei comuni, dell'autogoverno comunale, dovrebbero insistere su questa nozione, su questo principio. Se si afferma il concetto dell'autonomia, dell'autogoverno comunale, sarebbe incompatibile che a governare questo comune sia chiamato qualcuno che è al di fuori della comunità. Per quanto concerne la questione delle liste chiuse o fluttuanti, valgono le norme solite circa la revisione annuale delle liste elettorali. Queste prescrivono una revisione annuale, cosidetta dinamica; infatti era fissato, con bando, un termine per il 15 di novembre per presentare la domanda di coloro che volevano essere iscritti in base alla residenza. Il termine scadeva il 15 novembre, dopo il quale la Commissione dei comuni doveva accogliere queste domande o, caso mai, respingerle; quindi era data facoltà di ricorso alla Commissione mandamentale. Noi riteniamo che questa revisione periodica annuale, sia garanzia sufficiente per tutti coloro che hanno diritto di essere nelle liste, in quanto precedentemente vengono messi nel registro della popolazione stabile. Si è anche detto che per quanto concerne il riferimento o la speciale menzione della legge che regola la formazione delle liste elettorali, si dovrebbe dire: « i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali generali formate secondo la legge 7 gennaio 1946 ». Si

intende che è nella mente di questa dizione, che le liste siano quelle formate in base alle leggi che regolano la formazione delle liste politiche. Si dovrebbe senz'altro dire: « gli iscritti nelle liste generali politiche » in quanto il nostro intendimento sarebbe quello che le liste generali politiche rimangono quelle che sono, non combattiamo la partecipazione alle elezioni politiche di tutti coloro che vi vengono iscritti in base alla legge nazionale, vorremmo limitare la partecipazione alle elezioni comunali solo a quelli che hanno, che sono iscritti nelle liste e che hanno la residenza, che sono compresi nel registro della popolazione stabile. Del resto una simile esigenza era sentita dall'Italia democratica prima dell'avvento del fascismo, dove si è posta un po' la stessa questione.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Vorrei fare un'osservazione alla discussione che è stata fatta per quanto riguarda il diritto elettorale attivo. Nella proposta di legge è detto: « *sono elettori tutti quelli che sono iscritti nelle liste elettorali del comune e ivi residenti* ». Ora questo determina la possibilità di cancellazione dalle liste elettorali, in quanto si diceva: chi deve essere e restare iscritto? a chi è data la facoltà di cancellare? Bisognerà compilare le liste elettorali in base a queste norme e nelle liste elettorali devono venir cancellate o comprese queste e queste persone. È necessaria una procedura, perché contro una iscrizione o una cancellazione ci deve essere il diritto di reclamare. E questa incertezza dovrebbe venir regolata attraverso una procedura determinata dalla legge.

CAMINITI (P.S.I.): Ringrazio l'assessore Negri della sua dichiarazione che concorda, a quanto ho capito, con quella che era la mia impostazione per la prima parte dell'articolo. Devo aggiungere che per esperienza so che molti cittadini italiani in Alto Adige, pur essendo residenti da molti anni nei vari comuni della provincia, durante le elezioni politiche non sono stati iscritti nelle liste elettorali per un complesso di motivi, che qui non è il caso di sindacare, ma la realtà è questa, che la residenza definitiva esisteva, ma non c'era la residenza ufficiale attraverso l'anagrafe, e non c'era l'iscrizione nelle liste elettorali. Aggiungo che in Alto Adige vige, in maniera rigorosa, la questione della residenza, della concessione della residenza, cioè per ottenere la residenza bisogna avere un lavoro. Non è vero che uno, dopo sei mesi o un anno che ha la residenza in Alto Adige, possa avere la residenza nel comune. Non è vero! Bisogna avere il lavoro, ma quando si potrebbe ottenere il lavoro, gli si dice che non può averlo perché non ha la residenza. La questione della residenza in Alto Adige è più spinosa e più delicata di quello che non si creda e che non sempre si conosca. Io ritengo indispensabile che al 1° comma dell'articolo 5 vengano chiariti con tutti i crismi questi motivi, che non diano più alcun dubbio nella applicazione delle legge stessa.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il dottor Caminiti ha fatto un'esposizione delle difficoltà create per la concessione della residenza che risponde alla verità e che soprattutto è sorta per moltissimi nostri sud-tirolesi che sono rientrati. Quella è una questione di applicazione della legge esistente. Se una amministrazione comunale ha applicato male la legge non potrà essere motivo perché noi adottiamo, invece che una, l'altra decisione. Credo di essermi spiegato bene per quello che concerne la questione delle liste elettorali. Le liste elettorali rimangono uniche per le elezioni regio-

nali e le elezioni comunali, quindi in queste liste elettorali, formate secondo le norme politiche, saranno compresi tutti coloro che vi sono stati iscritti e che non sono stati radiati nella revisione ordinaria, solamente che, alle elezioni comunali di carattere amministrativo, dovranno partecipare gli iscritti, che dovranno avere anche il requisito della comprensione nel registro della popolazione stabile. Questo era il criterio.

CAMINITI (P.S.I.): Chi lo stabilisce?

BENEDIKTER (S.V.P.): Il criterio dovrebbe essere quello della legge del 1915.

PRESIDENTE: Riguardo all'articolo 5 sono proposti due commi che sostituiscono il 1° comma attuale. Il testo è il seguente: « *sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste generali elettorali del comune formate in base alla legge 7 ottobre '47 n. 1058. Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solo nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile* ». È aperta la discussione su questo emendamento.

STROBL (S.V.P.): Bitte um Übersetzung! (*Prego la traduzione*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Artikel wurde neu formuliert, u.zw. nachdem es im bisherigen Wortlaut geheissen hat: Wähler sind die italienischen Staatsbürger, die in den allgemeinen Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und dort ansässig sind, ist jetzt eine Weisung hinzugefügt worden, wie diese allgemeinen Wählerlisten zusammenzustellen seien. « Wähler sind die italienischen Staatsbürger, welche in den allgemeinen Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind, welche auf Grund des Gesetzes vom 7.10.47, Nr. 1058 zusammengestellt wurden ». Dann wird ein weiterer Absatz hinzugefügt: « Die in diesem Artikel erwähnten Wahler können ihr Wahlrecht nur in der Gemeinde ausüben, wo sie die Ansässigkeit haben und wo sie im ständigen Bevölkerungsregister eingetragen sind ». Es wird auf die Art und Weise des Zustandekommens der allgemeinen Wählerlisten Bezug genommen durch eine Rückverweisung auf das Staatsgesetz, das festlegt, dass nur diejenigen an den Gemeindewahlen teilnehmen können, die im ständigen Bevölkerungsregister einbezogen sind.

PRESIDENTE: I consiglieri sono pregati di trascrivere il testo perché nella discussione sarà necessario averlo sott'occhio. « *Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste generali elettorali del comune, formate in base alla legge 7 ottobre 1947 n. 1058* ». Secondo comma: « *Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile* ». Questo secondo comma è identico alla legge comunale e provinciale, è tolto di peso, titolo secondo: elezioni amministrative, elettorato ed eleggibilità. È aperta la discussione su questo emendamento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Nelle conversazioni fatte un po' a capanello in questo intervallo dei nostri lavori, sono state dette delle cose che hanno potuto un po' servire a chiarire i punti di vista e forse a trovare una soluzione veramente corrispondente, sotto tutti i punti di vista, ai quesiti gravi, e molto impegnativi, che stiamo esaminando. La presentazione ora di questa nuova formulazione può e non può rispondere

alla soluzione esatta. Improvvisare su due piedi un giudizio ed una votazione su un articolo, mi pare cosa non corrispondente a quella, diciamo, gravità della materia che riconosciamo. Vorrei che la Commissione legislativa — integrata, per l'occasione, dai capigruppo — avesse la compiacenza di convocarsi dopo cena per esaminare questo testo, che forse può andare così, ma va ponderato nei suoi lineamenti; e proporrei che intanto si procedesse senz'altro nell'esame degli altri articoli. La prima formulazione faceva recepire nella nostra legge, la legge sulla compilazione delle liste elettorali anche per quanto riguardava la procedura nelle eventuali presentazioni di contestazioni. Da questa dizione, così improvvisamente da un esame che non può essere sufficientemente ponderato, appare che viceversa non abbia questa intenzione.

MITOLO (M.S.I.): Mi pare che l'innovazione proposta non innovi nulla. Ho sotto gli occhi l'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058, relativo alla formazione delle liste elettorali. « *Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per esesre elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.*

Sono iscritti, altresì, coloro i quali compiano il 21° anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente ». Ora direi che sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del comune, ivi residenti, e dire che sono elettori quelli che risultano iscritti nel registro della popolazione stabile del comune, secondo me, è la stessa cosa. Il problema non è risolto. Il problema che si impone è una questione di principio che deve essere affrontata. Dobbiamo richiamarci o no al principio stabilito dalla legge del 1 gennaio 1946 sulle elezioni amministrative ? Se dobbiamo richiamarci ad esso in materia di elettorato attivo e passivo, penso che non si possa fare altro. Se riteniamo che non ci si debba riferire a quella legge, allora si impone quella discussione che è stata proposta dal Presidente della Giunta. Ma prima dobbiamo pronunciarci su questa questione e poi da questo passare all'altro.

CAMINITI (P.S.I.): A me sembra che la formulazione proposta meriti l'attenzione e l'esame di cui ha parlato il Presidente della Giunta, anche perché il secondo comma della proposta mi sembra che contrasterebbe con l'articolo 10 della legge 30 ottobre 1947, che è stata espressamente richiamata nel 1° capoverso, che poi sarebbe senz'altro posto in mora con la dizione del 2° capoverso. Per questo complesso di motivi, non escluse le considerazioni fatte da Mitolo, penso che sia il caso di deferire all'esame della Commissione legislativa — probabilmente integrata da elementi tecnici, se la commissione stessa lo ritiene necessario — l'esame di questo articolo così tanto delicato.

TOMA (IND.): Aderisco in linea di massima alla proposta fatta dal Presidente della Giunta, però insisto su quanto ho detto stamane. La questione della residenza per me è pregiudiziale, cioè, dato che l'obbligo della residenza non è contenuto nei principi della Costituzione, noi, almeno da parte del mio gruppo, non possiamo approvare l'articolo se non viene tolta la residenza stabile nel comune.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi associo a quello che hanno detto quelli che mi hanno preceduto, Mitolo e Toma. Mi dispiace di dover far rilevare al Presidente che nessuna sede è più idonea di quella del Consiglio regionale per discutere una legge. Se vuol dire che nella ristrettezza di una Commissione si può meglio giungere ad un'intesa, su questo punto do atto. Ma ritengo superflua la nostra partecipazione a questa Commissione, perché da quanto ho sentito prima dell'intervento Scotoni il quale richiamava il famigerato articolo 13 del decreto 7 gennaio 1946 e poi successivamente la formulazione di questa aggiunta che richiama la legge 7 ottobre 1947, la quale nel comma 8 dell'articolo 1 fa rientrare di nuovo questi « criminali fascisti », io ritengo esclusa una possibilità di accordarci sulla cancellatura della frase « ivi residenti », e che non sia possibile per noi votare la legge. Mi permetto osservare anche per i consiglieri che partecipano alla Commissione, che se noi facciamo rientrare in questo articolo o in articoli successivi quell'esclusione per determinate categorie di persone, noi aggiungiamo delle disparità alle disparità che sono già state create in questo Consiglio regionale, perché noi sappiamo che nel Consiglio regionale siedono persone che in base alla legge elettorale comunale del '34 non potrebbero fare neppure i consiglieri comunali. Per evitare queste disparità e per dare a questo nostro consesso la prima parola definitiva, almeno nell'ambito regionale, di una giusta pacificazione, io mi permetto di raccomandare a questa Commissione di volere in modo assoluto tenere escluse dall'articolo 5 e dagli articoli successivi quelle disposizioni limitative, che sono d'altra parte contrarie al testo della Costituzione.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, metto ai voti la proposta del Presidente della Giunta sul rinvio dell'articolo 5.

DEFANT (A.S.A.R.): La discussione sull'articolo 5 deve considerarsi terminata ?

PRESIDENTE: No, anzi, è più che mai aperta.

CASTELLI (D.C.): Accetto la proposta di riunire la Commissione legislativa però vorrei fare due preghiere.La prima che fosse adunata al completo, la seconda che sia integrata da qualche elemento tecnico che possa dare alla Commissione qualche suggerimento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Entwurf dieses Gemeindewahlgesetzes ist in Bearbeitung bzw. Beratung seit April '49. Er ist im Frühsommer beraten worden; es hat dann wiederum eine Beratung gegeben. Die Formulierung des Artikels 5 wurde nicht nur in der Kommission selber überprüft, sondern bereits vor man denselben in der Kommission geschaffen hat. Es handelt sich darum, für die Ausstellung des aktiven Wahlrechtes in unseren Gemeinden das Prinzip der Ansässigkeit, nicht der dreijährigen, sonder überhaupt der Ansässigkeit, festzulegen. Dieses Prinzip der Ansässigkeit für die Einreihung in die Wählerlisten ist im Staatsgesetz enthalten, nur ist dort in einem Artikel erwähnt, dass in die Wahlerlisten ausnahmsweise auch diejenigen einbezogen werden können, welche sich nur vorübergehend in einer Gemeinde aufhalten und dort das Zentrum ihrer Geschäfte und Interessen haben. Mit dieser Ausnahmsbestätigung ist es möglich, auch jenen Leuten, die sich in einer Gemeinde nur vorübergehend aufhalten, Tür und Tor zu öffnen. Diese Ausnahme ist im Staatsgesetz enthalten. Wir

jedoch wollen diese Ausnahme ausschalten, damit dadurch nicht der Ansatz zu einem Werkzeug der Entnationalisierung gegeben werden kann. Es wurde vorgeschlagen, dass die gesetzgebende Kommission wieder zusammenkommt, um mit juridischen Experten zu beraten. Ich bin der Ansicht, dass es wirklich keinen besonderen Wert hat, nunmehr eine neue Fassung zu finden, in der unsere Forderungen anfrecht erhalten bleiben und das Staatsgesetz, welches die Bildung der Wählerlisten zum Gegenstand hat, erwähnt ist, sodass im übrigen das Reichsgesetz Anwendung finden soll; die Rückverweisung war Implicite, ebenso die Anwedung des Gesetzes über das Bevölkerungsregister mit der Definition, welches die Ansässigen sein sollen, die an den Gemeindewahlen teilnehmen.

(Questo progetto di legge elettorale è in cantiere dall'aprile 1949. Ci sono state discussioni, in sede di Commissione legislativa, per tutta l'estate, e dopo un'interruzione breve, è stata ripresa la discussione in autunno sino a poco tempo fa, cioè prima dell'invio del progetto; anche fuori della Commissione legislativa si intende che ce ne siamo occupati, e si è studiata e ponderata la relativa formulazione. Da quanto concerne l'articolo 5 mi sembra che il consigliere Mitolo abbia ribadito che il principio della residenza è alla base della formazione delle liste elettorali. Siamo d'accordo perché altrimenti non potremmo andare contro un principio delle leggi statali. Appunto perché è un principio della legge statale lo menzioniamo perché vogliamo che non trovi applicazione per i nostri comuni la eccezione di cui all'articolo 40 che prevede che oltre ai residenti che formano la base delle liste elettorali, possono essere iscritti, in via di eccezione coloro che temporaneamente vi stabiliscono il centro di affari e di interessi. È stata trovata una nuova formulazione nel senso che ci sia un esplicito richiamo, non alla legge del gennaio 1946, ma alla legge sulla formazione delle liste elettorali. Perché quando si parla di legge elettorale si intende quella politica, che è l'ultima legge che riguarda la compilazione delle liste elettorali. Poi non si fa nessuna discussione circa la parola « formulata » o « compilata », perché è « lapsus » involontario. Può essere accolta senz'altro la dizione « compilata », cioè tutto intero il regolamento della legge statale sulla compilazione delle liste).

SALVETTI (P.S.I.): Volevo suggerire che se la Commissione riprende questo argomento, potrebbe tentare di trovare una conciliazione, o rimanendo sulle posizioni molto diverse, ormai, del 2° comma, o tentando di discutere anche il 2° comma per vedere se domani c'è qualche lume in più, che oggi non è venuto qui in Consiglio.

PRESIDENTE: Nessuno domanda la parola ?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Was den ersten Teil des Artikels 5 anlangt, so hat bereits Herr Doktor Benedikter unseren Standpunkt erklärt. Wir können bei den Gemeindewahlen nicht eine Ausnahme hineingeben, laut welcher diejenigen, die nicht das Heimatrecht, die Residenza, in dieser Gemeinde haben, in den Wahlerlisten eingetragen werden können. Im übrigen ist dieses Prinzip bereits in einem früheren Gesetz festgelegt, u.zw. vom Jahre 1915. Dieses Gesetz ist zu einem Zeitpunkt herausgekommen, wo die Demokratie geherrscht hat. Zum ersten Teil haben wir nichts hinzuzufügen. Was jedoch den zweiten Teil anbelangt, so ist unser Standpunkt sehr klar. Im Gesetz bzw. im Vorschlag

steht drinnen, dass nur derjenige gewählt werden kann, der in der Gemeinde die Residenza hat; der kann sich als Kandidat aufstellen lassen. Die italienische Verfassung, welche unser Autonomiestatut bzw. unsere Regionalwahlen festgesetzt hat, sagt, dass in der Region nur der gewählt werden kann, der in der Region die Residenza hat. Es ist selbstverständlich, dass, wenn für die Regionalratswahlen Voraussetzung ist, dass man den ständigen Wohnsitz in einer Gemeinde der Region hat, für die Gemeindewahlen das gleiche Prinzip zur Anwedung kommt. Ich möchte noch etwas hinzufügen; es ist hier noch eine zweite Angelegenheit. Was denkt unsere Bevölkerung darüber ? Unsere Bevölkerung wird niemals verstehen können, dass wir einem Gesetz zustimmen, in dem festgelegt wird, dass einer, der seinen Wohnsitz in einer anderen Gemeinde hat, sich als Kandidat in dieser Gemeinde aufstellen lassen kann. Unsere Bevölkerung ist der Ansicht, dass nur der, der dort seine Steuern zahlt und Interessen in der Gemeinde hat, das Recht hat, sich als Kandidat für den Gemeinderat aufstellen zu lassen. Man kann mir sagen: da ist nicht viel dahinter! Wenn sich z.B. einer, der in einer anderen Gemeinde ansässig ist, in Brixen aufstellen lässt; der fällt sowieso durch. Es handelt sich hier aber um das Prinzip. Wir können im Prinzip nicht einverstanden sein ! Ich würde niemals die Verantwortung übernehmen, wenn ich weiss, dass unsere Bevölkerung dagegen ist, denn nach der müssen wir uns richten. Und überdies, eine Verletzung der Verfassung sehe ich darin nicht.

(Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 5 ha già relazionato il dottor Benedikter. Noi siamo di avviso che per le elezioni amministrative — qui parliamo solo di amministrative — per il diritto elettorale attivo e passivo, ci vuole la residenza nel comune. Tale residenza è anche richiesta dalla legge nazionale per la compilazione delle liste elettorali. Senonché in un articolo di quella legge, c'è un'eccezione in cui si dice che può essere anche iscritto nelle liste elettorali, per queste elezioni, anche colui che non ha la residenza, ma dimostra di svolgere la sua attività ed il suo campo di interesse in questo comune. Appunto la nostra proposta tende a rimanere nell'ambito della legge nazionale, ma tende a derogare dall'eccezione prevista dall'articolo 10 in quanto che, secondo noi, se questo si può applicare alle elezioni politiche, per le amministrative, non ci sembra il caso che qui possa venire applicato. Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 5 la nostra proposta è molto chiara. È stato detto che la legge nazionale sulle elezioni amministrative prevede che per l'elettorato passivo non ci sia bisogno della residenza nel comune, perché basta la residenza in uno dei comuni della Repubblica. È stato detto anche che, se deroghiamo da questo principio, violiamo la Costituzione. Ora non siamo di questo avviso, in quanto che già la legge nazionale costituzionale che ha indetto le elezioni regionali ha derogato da questo principio della Costituzione, in quanto ha prescritto, e molto chiaramente, che solo colui che ha la residenza nella regione può candidare quale aspirante consigliere regionale. Dunque a noi sembra logico che, se per le elezioni regionali, si deve avere la residenza nella regione, per le elezioni amministrative comunali si debba avere la residenza nel comune e non nella regione. Poi c'è un'altra questione, di cui si è parlato poco, ma bisogna parlarne. La nostra popolazione non potrebbe mai comprendere che un individuo il quale non risiede e non svolge un'attività nel comune, e non paga le tasse al comune, ecc.,

possa avere il diritto di candidare per le elezioni comunali in questo comune. Quindi noi che rappresentiamo la maggioranza degli elettori, non ci sentiamo di votare una legge che dalla nostra popolazione non sarebbe capita, e sarebbe osteggiata nella maniera più decisa).

. CRISTOFORETTI (M.S.I.): Mi fa molta specie la preoccupazione del rappresentante del Sudtiroler Volkspartei. Egli dice che le loro popolazioni non vogliono capire che possa essere eletto un consigliere comunale in un comune dell'Alto Adige, che in quel comune non paga le tasse, ne vi risiede, e non conosce perfettamente quello che nel comune avviene. D'altra parte mi dice: « *noi che rappresentiamo la maggioranza elettorale nella provincia di Bolzano non possiamo votare questa legge* ». Ma domando che ombra può fare quel candidato che viene da un altro comune a presentare la sua candidatura in un comune dove la popolazione è contraria a dargli il voto ? Che possa fare concessioni per ottenere questo voto ? Se in questo comune c'è la vostra maggioranza non vedo perché dobbiate avere paura che questo si ponga candidato! Non sarà nominato, e basta! Ad ogni modo questa discussione mi pare superflua, e si decida di passare in votazione immediatamente. Si passi in Commissione, come si è detto, altrimenti fino al 1970 andiamo a discutere di questo articolo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ho dimenticato di dire, nella traduzione che ho fatto in italiano, un concetto che ho espresso in lingua tedesca. Ho detto che potrebbe darsi il caso che uno che vuol candidare in un comune e che risieda in un altro, non ottenga i voti e possa essere eliminato automaticamente. Questo caso l'ho citato. La concezione che in un comune abbia diritto di amministrare, di difendere gli interessi del comune, solo chi è residente in questo comune, e con ciò ha un legame con questo comune, credo che sia una questione di sano e logico principio amministrativo che è sentito profondamente dalla popolazione.

DEFANT (A.S.A.R.): Il principio della residenza per le elezioni amministrative, è stato da noi sostenuto per lunghi anni. Noi abbiamo preso contatto con correnti autonomistiche delle varie regioni, e tutti si sono dichiarati concordi nell'affermarlo, in quanto corrisponde ad un principio fondamentale, non solo per l'Alto Adige, ma anche per noi. Credo che quando tutte le Regioni saranno costituite, questo principio verrà sostenuto. Perché, che cosa serve a noi questo articolo 48 della Costituzione, che è poi in omaggio a certe correnti che allora premevano lo spirito della Costituzione stessa. Come anche quell'articolo 1, sono omaggi che si fanno a correnti ideologiche. Ma in realtà l'articolo 48 è un principio latissimo, ma nel caso pratico delle elezioni amministrative, dove cioè il cittadino esercita un diritto politico nel ristretto campo amministrativo, credo che non sia tutto il bene nella libertà! Quante volte la libertà bisogna limitarcela! Io penso che se questo concetto della residenza si farà strada anche da noi e nelle altre regioni italiane, tanto sarà guadagnato, in modo particolare nel settentrione, dove vi è, accanto ai problemi amministrativi generali, il problema etnico. Non credo che la minoranza italiana dell'Alto Adige possa sentirsi danneggiata, ma ad ogni caso avrebbe tali istanze a cui appellarsi, che qualsiasi torto che dovesse subire, sarebbe immediatamente riparato. Non credo che vi siano pericoli per la minoranza italiana. Credo che invece si soddisfi in questo

modo, come annunciato dall'articolo 5, una legittima aspirazione delle popolazioni di lassù. Ora ho presentato al Presidente un piccolo emendamento da aggiungersi al 3° comma dell'articolo 5, perché bisogna chiarificare il concetto contenuto nel 1° comma. Ma credo che il requisito della residenza sia cosa naturale. Io credo che il 99 % aderisce a questo concetto. Qui c'è il timore che il gruppo etnico italiano venga sopraffatto in qualche cosa, ma d'altro canto c'è il timore del gruppo etnico tedesco che teme di essere sopraffatto con quelle immissioni di forze di lavoratori che ad un dato momento possono impadronirsi delle amministrazioni dei comuni. Bisogna tenere conto di quello e di questo. Io dico che gli italiani in Alto Adige hanno dietro 46 milioni di abitanti, e non vedo pericoli per loro, i tedeschi devono invece avere da parte nostra quel senso di garanzia che necessariamente dobbiamo portare loro, per avere quella collaborazione alla quale tutti indistintamente, anche Cristoforetti, aspiriamo. Credo che non vi sia nessuna difficoltà ad approvare questo. D'altra parte il vice-Presidente diceva che anche la Costituzione, per legge regionale, è una bellissima deroga alla Costituzione che ha fatto l'organo centrale. Così facendo può darsi che anche noi indichiamo la strada, a nostra volta, alle altre regioni d'Italia. Io quindi prego il Presidente di voler leggere il mio emendamento.

TOMA (IND.): Desidero portare questo chiarimento. Non si tratta di casi di elementi estranei ai comuni. Si è detto già nelle premesse che si tratta di sancire il diritto di tutti coloro che sono nel comune. È la tesi inversa, la sua qui! Nessuno si sognerà di nominare come sindaco Defant o uno della Sicilia o di nominarlo consigliere. Si tratta di cittadini che esplicano comunque un'attività in Alto Adige e spesse volte vi risiedono da anni ed anni, ma non hanno dichiarato la residenza stabile e non sono iscritti nel registro della popolazione stabile. Perché vogliamo privarli del diritto di voto? Questi sono abitanti e non elementi che non conoscono le amministrazioni, tutti si trovano sul posto.

MENZ-POPP (S.V.P.): Unsere prinzipielle Forderung der Ansässigkeit sowohl für den Wähler als auch für den Gewählten ist richtig. Ich kann die Worte des Herren Doktor Magnago und Doktor Benedikter hinsichtlich des Artikels 5 nur vollständig unterstreichen und befürworten. Eine weitere Verzögerung würde entstehen, wenn Sie das Gesetz noch einmal in Behandlung nehmen würden; es ist bereits gründlich beraten worden und wenn es irgend welche Schäden hat, so ist es nicht unsere Schuld. Unsere Bevölkerung wird, wie angedeutet, diese Verzögerung nicht verstehen, denn schon jetzt warten diejenigen, die die Gemeinden zu verwalten haben, der Bürgermeister und seine Mitglieder, auf das neue Gesetz. Und wenn sie sehen, dass das Gesetz nicht zustandekommt, so werden sie ihre Stellen niederlegen. Es wird in den Gemeinden Schwierigkeiten geben. Denn auch im wirtschaftlichen Interesse ist eine solche Verzögerung nicht gelegen. Ich möchte Sie bitten, dass für eine baldige Durchführung des Gesetzes Sorge getragen wird.

(La nostra popolazione delle valli ha l'urgenza e la grande aspettativa per queste elezioni — perché non abbiamo ancora amministrazioni comunali elette e questa urgenza è anche giustificata dal fatto che molte amministrazioni comunali non sono in grado di svolgere lavori, e i problemi del comune perché gli amministratori pensano che le loro

cariche sono passeggere e aspettano sempre queste elezioni — mi dichiaro d'accordo con il principio annunciato, cioè della necessità di requisito della residenza per l'elettorato attivo e passivo, che è sentito profondamente dalla nostra popolazione. Per i motivi già esposti sono d'avviso che bisogna subito continuare a trattare questa legge senza dilazioni e senza ulteriori trasferimenti alla Commissione).

CAPRONI (P.P.T.T.): Per quanto riguarda la questione giuridica io credo che è stato abbastanza discusso in sede di Commissione legislativa e la questione è stata molto minutamente ripetuta in sede di Consiglio. Mi limito a fare una semplice considerazione: è stato parlato di questo articolo 5, tenendo presente che in Alto Adige vivono due gruppi etnici. Io voglio superare questa questione, e voglio portare lo stesso problema nel Trentino. Possiamo andare, e i signori consiglieri me ne daranno atto tutti, in qualsiasi paese anche del nostro Trentino, interrogare la gente rurale e prospettare ad essa questo quesito: Guardate che stanno ventilando la possibilità di dare l'elettorato attivo e l'elettorato passivo e un cittadino che abita nel comune qui vicino al vostro. Qualsiasi elemento della nostra popolazione rurale risponderebbe che siamo matti. Non lo vogliono. Non lo votano e sta bene. Ma non è sufficiente questo. Se noi imponessimo questo non ci potremmo più far vedere dai nostri concittadini. Questo è chiaro e lampante. Dunque dato che, dal nostro punto di vista, a tenore di legge siamo a posto, dato che la popolazione rurale ragiona in quel senso, è inutile fare rinvii, radunare la Commissione legislativa. Io credo che è il caso di passare alla votazione dell'articolo.

CAMINITI (P.S.I.): Non posso accettare la tesi di Caproni. In Alto Adige esistono due gruppi etnici, è una realtà, le astrazioni sono fuori luogo. Qui è stato detto quello che pensa il gruppo etnico tedesco e siamo d'accordo, ma non è stato detto quello che pensano gli italiani dell'Alto Adige, i quali hanno anch'essi il diritto di dire la loro, perché siamo 140 mila cittadini, per i quali anche si fanno le elezioni amministrative. Questi cittadini italiani nell'Alto Adige hanno il preciso desiderio che la legge nazionale si rispetti anche in campo regionale per quello che riguarda il diritto all'elettorato passivo. Ogni riferimento a questioni giuridiche è fuori luogo, ed insisto soprattutto perché in questo momento ci sono delle situazioni poco favorevoli a tutto quello che è attività regionale in genere. Diciamolo molto chiaro. Quindi una presa di posizione in un senso poco, ma poco, confortevole in confronto ad una legge nazionale molto esplicità, non mi sembra che sia opportuno per nessuno, non conviene a nessuno. Ora la questione dell'elettorato passivo è per me chiarissima. La legge per le elezioni comunali di tutta Italia, dice che basta sapere leggere e scrivere per essere iscritto in una delle liste elettorali, e per essere eletto. Non vedo perché si possano fare delle interpretazioni catastrofiche, riducendo quello che è il concetto generale, al concetto limitativo, cioè quello della residenza nel comune nel quale si fanno le elezioni. Per quanto concerne la prima parte dell'articolo 5 possiamo eventualmente discutere, possiamo trovare una soluzione che soddisfi tutte le esigenze e nella quale giustamente, come è stato precedentemente osservato da altri, c'è solo da parte nostra un unico desiderio, quello di fare in modo che i cittadini i quali risiedono già nei singoli comuni e che per errore, dimenticanza o inavvertenza non si sono valsi della legge vigente per regolare la loro posizione, non siano messi in condizione

di essere privati di questo diritto di esprimere il loro voto, unicamente per la questione formale. Ecco in sostanza il nocciolo delle due questioni che proponiamo e per le quali preghiamo i cittadini tedeschi ed i loro rappresentanti, di avere e di dimostrare in questo campo quella comprensione che noi italiani di tutti i partiti abbiamo dimostrato nel passato, nel presente e dimostreremo nel futuro.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non entro in argomento di quanto ha detto Caminiti, né faccio promesse di collaborazione come ha fatto lui.

CAMINITI (P.S.I.): Grazie!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Non entro in argomento di quanto ha detto il consigliere Caminiti, né mi vanto e dico che noi abbiamo fatto questo e quest'altro perché non è il caso di vantarsi o non vantarsi. Faccio solo una precisazione. È una precisazione, siccome lui ha fatto delle cifre devo rispondere che queste elezioni non si fanno a Bolzano, ma negli altri comuni e che quindi i 120.000 divengono 60.000.

AMONN (S.V.P.): Comprendo benissimo la perplessità del Presidente della Giunta per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 5, e l'interpretazione della legge del '46. Io sono, d'altra parte, del parere che su questa questione in questa sede noi non possiamo mai decidere, perché siamo convinti che siamo entro questi principi, che — come già detto il dottor Magnago — sono stati infranti per le elezioni della nostra regione. Dunque se il Governo nazionale ha varato una legge con la quale non ha rispettato questo principio, noi possiamo fare lo stesso. Credo che continuando la discussione in questo campo, non ci intenderemo. Però per quanto riguarda il contenuto — se i non residenti devono essere esclusi dalle elezioni attive o passive — è un'altra cosa. Per questo valgono soltanto i criteri degli altri. Il nostro parere è ben preciso: per esempio in Val Venosta e in Pusteria vi sono migliaia di lavoratori che vanno e vengono, dunque non sono residenti: ciò vuol dire che migliaia di persone si possono impadronire di un determinato comune e possono comandare sebbene non ne abbiano il diritto. Non così di quelli veramente residenti nel comune. Sono del parere che è meglio definire questa situazione oggi, subito, perché anche domani non cambieremo il nostro pensiero. Se i consiglieri pensano che non attenendosi alla legge elettorale del '46 si va contro i princìpi fondamentali della legge, allora andiamo contro questi princìpi anche accettando il comma 1° dell'articolo 5.

(Ich habe gesagt, dass ich ganz gut verstehe, dass der Präsident des Regionalausschusses mit der Formulierung vielleicht in der Form, wie sie vorgeschlagen ist, nicht einverstanden ist, da sie nicht die glücklichste ist. Aber was die Sache an und für sich anbelangt so sind wir der Auffassung, dass nur die Gemeindebürger sind, die ihren Besitz in der Gemeinde haben; daher auch dort wählen oder gewählt werden können. Ich habe darauf hingewiesen, dass in verschiedenen Gemeinden im Tiroler Etschland, also besonders dort, wo die Kraftwerke errichtet werden, viele sich dieser Gemeinden bemächtigen konnten, wenn alle Angestellten dieser Kraftwerke wählen durften, und dass wir infolgedessen eine Gemeindeverwaltung hätten, die an und für sich mit der Gemeinde nichts zu tun hat. Es ist zwecklos, hier weiter über diese Frage zu diskutieren. Es hat bereits Herr Doktor Magnago angedeutet, und wir sind

auch alle der Meinung, dass das Staats Gesetz über die Regionalverwaltung das aktive und passive Wahlrecht nur solchen italienischen Bürgern verliehen hat, die ihren Sitz in der Region haben. Zum Schluss habe ich gesagt, dass es zweckmässig wäre, wenn wir hier über die Frage abstimmen, da wir uns sonst auch morgen und übermorgen nicht einig sein werden).

PARIS (P.S.L.I.): Ho sentito con molta preoccupazione porre, dal consigliere Caproni e dal consigliere Amonn, la questione di decidere subito questo grave problema. Io non vi nascondo che sono quanto mai perplesso e che ho bisogno di tempo per rifletterci, perché indubbiamente in molti casi avete ragione voi, consiglieri del Südtiroler Volkspartei, in altri non possiamo negare la ragione a Caminiti e Toma. Perché quando il consigliere Amonn dice che vi sono dei comuni dove ci sono degli operai italiani che lavorano provvisoriamente per uno o due o tre anni, dare ad essi il diritto elettorale amministrativo non è facile, perché potrebbero rappresentare la maggioranza di quel comune e non so quale interesse potrebbero avere come amministratori di questo comune. Indubbiamente qui i consiglieri del Südtiroler Volkspartei hanno ragione. D'altro canto, di togliere questo diritto di voto a coloro che sono anche da un anno nella provincia di Bolzano e che per ragioni di lavoro, ecc. ci rimangono, non me la sento. E qui devo lamentarmi, signori della Democrazia cristiana che voi non esprimete il vostro parere. Va bene che ha ragione sempre l'ultimo che parla, ma permettetemi di fare questa osservazione. Capisco che siete in una posizione quanto mai delicata.

LORENZI (D.C.): Lei era fuori, è stata fatta una proposta concreta.

PARIS (P.S.L.I.): L'ho sentita, quella dell'assessore Negri.

BANAL (D.C.): Il gruppo della Democrazia cristiana desidera pure che venga approfondito lo studio di questo argomento e propone di mettere ai voti la proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale.

MITOLO (M.S.I.): Quando sento dichiarare da parte dei rappresentanti del gruppo etnico tedesco che le popolazioni dell'Alto Adige non potranno mai comprendere quello che è lo spirito, quello che è il principio di una legge, per noi nazionale, sento che mettete proprio il dito sulla piaga. Voi esponete in termini concreti quella che è la situazione dell'Alto Adige, perché questo equivale a dire che le popolazioni di lingua tedesca non vogliono sottostare a quello che per noi è un sacrosanto principio sancito dalla legge nazionale e questa è la dimostrazione che, purtroppo, la tanto vantata collaborazione che ci deve essere in Alto Adige è, non solo irraggiungibile, ma addirittura sabotata. Non vedo perché a Rocca Cannuccia possano accettare un rappresentante di un paese che dista 100 km., quando questo amministratore è capace e si interessa di questo paese, e perché questo non possa avvenire a Rio di Pusteria o a Curon Venosta. È proprio questo che ci preoccupa: è questo vostro irrigidimento che sta quasi a dimostrare, voglio augurarmi di errare, che voi volete impedire — e con voi la popolazione — quello che è per me un sacrosanto diritto nazionale.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): A Rocca Cannuccia devono accettare la legge perché per loro vale; noi pos-

siamo farci la legge. Se a Rocca Cannuccia potessero farsi la legge, forse si ispirerebbero ad altre idee.

PRESIDENTE: Si passa alla votazione perché così non si risolve nulla. Bisogna ritrovarsi in sede più ristretta per cercare una soluzione. Pongo ai voti la proposta del Presidente della Giunta: la Commissione per gli affari generali si ritrovi con i capigruppo e riesamini l'articolo 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano! È approvata la proposta che l'articolo 5 venga riesaminato dalla Commissione agli affari generali.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): E pensare che Caproni è stato eletto nel Trentino e lavora a Bolzano! È contro la legge! (*Ilarità*)

CAPRONI (P.P.T.T.): I consiglieri regionali rappresentano la regione. D'altronde sono stato eletto nel Trentino per mie ragioni personali.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Valà! Panzer Faus del Südtiroler Volkspartei!

PRESIDENTE: È aperta la discussione sull'articolo 6. Se nessuno prende la parola riguardo all'articolo 6, lo pongo a votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 7. L'articolo 7 è posto a votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.

Articolo 8. È aperta la discussione sull'articolo 8.

SCOTONI (P.C.I.): È una cosa di secondaria importanza, ma mi pare che sarebbe più logico dire: « I membri del Consiglio comunale non possono far parte del Consiglio regionale ». I consiglieri comunali sono eletti direttamente con voto popolare, mentre la questione della Giunta può essere accomodata diversamente. È una questione che non ha nessuna importanza fondamentale.

CAMINITI (P.S.I.): Il testo riporta l'articolo 16 della legge del '46. C'è soltanto una variante nel « regionale ».

PRESIDENTE: Vuol proporre un emendamento?

SCOTONI (P.C.I.): Se la cosa non ha importanza, non insisto.

PRESIDENTE: È posto ai voti l'articolo 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. 39 favorevoli; 2 astenuti.

Articolo 9. È aperta la discussione sull'articolo 9.

CAMINITI (P.S.I.): Desidero sapere se — almeno questo è evidente dal testo dell'articolo proposto — contro la decisione della Giunta provinciale esiste la possibilità di ricorso e di gravame. La legge nazionale non lo prevede, d'accordo, ma siccome siamo in materia di carattere eccezionale, è tutta una discussione di più. Ho rilevato e chiedo se non è il caso di esaminare l'articolo sotto questo profilo: è un'interrogazione, non è nemmeno una proposta.

SALVETTI (P.S.I.): C'è una variante, rispetto alla legge generale, in materia. Qui si chiede se si ammette la divisione elettorale per frazioni, in questo senso, solo nei casi in cui queste frazioni fossero comuni autonomi precedentemente, prima del gennaio 1925.

PRESIDENTE: Frazioni esistenti da sempre, e frazioni che sono state abolite. Sono due i casi.

SALVETTI (P.S.I.): Domando scusa.

CAMINITI (P.S.I.): Come faceva osservare giustamente Scotoni, nella vecchia legge la decisione era presa dalla Giunta provinciale amministrativa, la cui composizione era diversa da quella che, per legge, ha l'attuale Giunta, diversa nel senso che era formata con la partecipazione di elementi provenienti da amministrazioni certo diverse da quelle dei componenti della Giunta provinciale attuale, che hanno funzioni politiche in quanto sono membri del Consiglio. Ora noi sappiamo che non tutta la competenza della Giunta provinciale amministrativa è passata alla Giunta provinciale, tanto è vero che almeno per quanto concerne la provincia di Bolzano, mi consta che è in ricostituzione un nuovo organismo, che nelle more della costituzione di quegli altri organi di giustizia amministrativa, si chiamerà Giunta provinciale amministrativa e continuerà ad assolvere alcuni compiti generali di competenza della cessata Giunta provinciale che non sono ancora passati all'attuale Giunta. Quindi l'eccezione che solleva ha una certa particolare importanza. Non so se sia il caso di demandare all'esame della Commissione legislativa anche la soluzione di questo quesito.

SCOTONI (P.C.I.): Capisco la preoccupazione di Caminiti, ma non credo che il caso di tale competenza nel testo presentato originariamente non dia questa facoltà. Non era prevista probabilmente perché, dato il fatto che si procede alle elezioni con il sistema proporzionale, le singole frazioni hanno uguale possibilità di eleggere il loro rappresentante. Polarizzano il loro voto su un uomo o su un altro, abbiamo l'esempio del comune di Trento, dove ci sono i rappresentanti che, sebbene siano stati eletti da tutti i cittadini del comune, sappiamo che sono stati eletti dagli abitanti di certe frazioni, che di fatto rappresentano. Comunque a questa richiesta che fosse vista anche questa possibilità di suddividere in frazioni anche queste, ma dal punto di vista pratico non vedo una grande difficoltà, perché se per ipotesi una frazione chiedesse di fare le elezioni separate e questo non le fosse concesso, questa frazione polarizza i suoi voti su elementi a lei appartenenti, presentati nelle liste che sono presentate al comune, e quelle liste che presentano esse stesse e raggiunge ugualmente l'obiettivo che si era fissato.

VINANTE (P.S.I.): Io vorrei chiedere se, nel caso di elezioni per frazioni, in una eventuale frazione una parte dell'elemento etnico non raggiungesse il numero per avere un consigliere, quale garanzia verrebbe data a questa minoranza? In questo caso sarebbero dei voti dispersi, per cui la separazione per frazioni potrebbe costituire un pericolo per le minoranze.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): C'è la garanzia del sistema proporzionale. Non si può andare fino al millesimo, si capisce.

VINANTE (P.S.I.): D'accordo, ma allora per noi è pericoloso addivenire ad una elezione per frazioni, perché si verrebbe ad escludere il rappresentante italiano che ci avrebbe se venissero fatte le elezioni per comune. Unicamente questa è la ragione che sostengo io.

CAMINITI (P.S.I.): Insisto sulla proposta di demandare anche l'esame dell'articolo 9 alla Commissione.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho sentito le obiezioni del consigliere Vinante, ma io mi riferisco a quelle elezioni comunali di Gorizia dove si votava con il sistema maggioritario; non mi consta che il gruppo etnico slavo, molto forte, abbia potuto lamentarsi. Dipende dal gruppo etnico minoritario.

VINANTE (P.S.I.): Io potrei dimostrare, consigliere Defant, che se si fanno le elezioni per comune unico, una popolazione di 1800 abitanti potrebbe avere 13 rappresentanti del gruppo tedesco e 2 rappresentanti italiani; se facciamo, viceversa, le votazioni per frazione, posiamo avere delle frazioni che non danno neanche un rappresentante.

DEFANT (A.S.A.R.): C'è facoltà per la Giunta di respingerle; prima di rispondere la Giunta si informerà sulla consistenza etnica dei singoli comuni.

CAMINITI (P.S.I.): Chiedo il rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE: Esiste una proposta di rinvio dell'articolo 9 alla Commissione che esaminerà i problemi dianzi discussi. Chi è d'accordo per il rinvio dell'articolo 9 è pregato di alzare la mano.

STROBL (S.V.P.): Bitte übersetzen!

(*Prego tradurre*).

BENEDIKTER (S.V.P.): Es handelt sich darum, ob dieser Artikel 9 der Kommission rückverwiesen werden soll, über das passive Wahlrecht, oder ob neuerdings darüber diskutiert werden soll, nachdem das bis jetzt 6 Monate lang geschehen ist. Wer für die Rückverweisung ist?

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per il rinvio dell'articolo 9 alla Commissione? 20 favorevoli. Chi non è d'accordo? 16 contrari. È accettata la proposta di rinvio.

La seduta è sospesa ed il Consiglio è convocato per mercoledì mattina alle ore 9,30.

Ore 18,40.